

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

13.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		116
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari (2380) . . . . .		116
PRESIDENTE . . . . .	116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 161, 165, 167, 169, 170, 172, 173	
BATTAGLIA . . . . .	162, 164, 165, 171	
BRESSANI . . . . .	130	
BOZZI . . . . .	138, 145, 156, 161, 162, 170	
CARUSO . . . . .	116, 122, 123, 126, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 146, 147, 156, 164	
CASTELLI . . . . .	137	
CODACCI PISANELLI . . . . .	125, 145, 155, 165	
DE VIDOVICH . . . . .	116, 118, 120, 124, 125, 126, 129, 130, 138, 142, 145, 147, 151, 156, 158, 161, 167, 170, 171	
FRACCHIA . . . . .	138, 172	
GALLONI . . . . .	116, 117, 123, 130, 163, 171	
GAVA, <i>Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i> . . . . .	117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 156, 161, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173	
IANNIELLO . . . . .	148, 156, 157, 169	
LEZZI . . . . .	116, 163, 170	
MAGGIONI, <i>Relatore</i> . . . . .	118, 120, 122, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 145, 146, 149, 152, 157, 161, 164, 165	
POLI . . . . .	116, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 136, 138, 140	
RESTIVO . . . . .	129, 134, 157, 163	
RICCIO STEFANO . . . . .	125, 126, 156	
SCALFARO . . . . .	122	
TOZZI CONDIVI . . . . .	117, 123, 128, 129, 130, 143, 151, 155, 158, 164, 170	
VECCHIARELLI . . . . .	125, 145	
VETERE . . . . .	129, 130, 143, 170	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici (2381) . . . . .		173
PRESIDENTE . . . . .	173, 174, 175	
CARUSO . . . . .	174, 175	
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	174, 175	
DE VIDOVICH . . . . .	174, 175	
GALLONI . . . . .	174	
GAVA, <i>Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i> . . . . .	175	
IANNIELLO . . . . .	174, 175	
MAGGIONI, <i>Relatore</i> . . . . .	174, 175	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		175

**La seduta comincia alle 16,30.**

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati de Vidovich e Castelli sostituiscono, rispettivamente, i deputati Almirante e Lucifredi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari (2380).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri avevamo concluso la discussione sulle linee generali con le repliche del relatore e del ministro.

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che il presidente del Comitato pareri della IV Commissione giustizia, onorevole Castelli, mi ha fatto pervenire la seguente lettera in data 24 ottobre 1973:

« Onorevole presidente,

il Comitato permanente per i pareri della IV Commissione giustizia, da me presieduto, non si è ancora potuto riunire per esprimere il suo parere sul disegno di legge n. 2380, che figura all'ordine del giorno della seduta odierna della I Commissione affari costituzionali.

Vorrei tuttavia pregarla di rappresentare alla Commissione da lei presieduta l'opportunità di non esaurire nella seduta odierna la trattazione di tale disegno di legge, al fine di consentire l'espressione in tempo utile del parere della Commissione giustizia, dal quale non sembra converrebbe prescindere per quanto attiene ad alcune disposizioni, e segnatamente a quelle contenute nell'articolo 15.

La ringrazio anticipatamente e le invio cordiali saluti ».

Vorrei sapere se la Commissione è dell'avviso di aderire alla richiesta formulata dal Comitato pareri della IV Commissione, ovvero se, in considerazione del fatto che il pa-

rere di tale Commissione non è vincolante, ritiene opportuno proseguire nell'esame del disegno di legge.

GALLONI. Pur rendendomi conto dei motivi per i quali la IV Commissione chiede un rinvio della discussione, soprattutto in ordine all'espressione di un parere sull'articolo 15, ritengo opportuno proseguire senza indugi nell'esame del disegno di legge, al fine di giungere ad una rapida approvazione, con la riserva, semmai, di aprire una discussione in merito all'articolo 15, i cui aspetti problematici — che potrebbero essere sollevati in seno alla Commissione giustizia — sono noti. Stante infatti la situazione di emergenza in cui ci troviamo, non sarei favorevole al rinvio dei nostri lavori.

CARUSO. Concordo con il deputato Galloni.

DE VIDOVIK. Anch'io.

LEZZI. Aderisco alle osservazioni dell'onorevole Galloni.

POLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Da lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità di buona uscita e di licenziamento nelle misure di cui alla unita tabella.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle università, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonché i sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

L'assegno perequativo pensionabile è ridotto di un trentesimo della sua misura mensile per ogni giornata di assenza ingiustificata. Detta riduzione non ha rilevanza ai fini della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

*Al secondo comma, dopo le parole: delle scuole medie e delle università, aggiungere le seguenti: i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanità e di sperimentazione talassografica, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia ».*

TOZZI CONDIVI. Perché sono stati esclusi gli sperimentatori dell'aeronautica?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Si è provveduto ad escludere il personale di cui al secondo comma, perché è equiparato a quello universitario e pertanto deve essere contemplato dalla legge universitaria. A dire il vero, onorevole Tozzi Condivi, non so perché sono stati esclusi gli sperimentatori dell'aeronautica; desidero comunque chiarire che non ci si è riferiti ai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, perché, tranne il direttore generale che è contemplato dalla legge sulla dirigenza, tutti gli altri non sono dipendenti dello Stato.

GALLONI. Vorrei sapere perché si intendono compresi nell'emendamento anche i dipendenti degli osservatori astronomici che fanno e non fanno parte delle strutture universitarie.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Tutto il personale che non viene escluso da questo comma, è contemplato dalla presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quarto comma.*

Qual è il parere del Governo?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 1 di cui il relatore Maggioni ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

Il quarto comma s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

#### ART. 1.

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle università, i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonché i sottufficiali e le guardie del corpo forestale dello Stato.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

(È approvato).

I deputati Roberti e de Vidovich hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere il seguente articolo:*

ART. 1-bis.

« Con effetto dal 1° gennaio 1973 sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, per l'attribuzione al personale in quiescenza dell'aliquota pensionabile dell'assegno perequativo di cui al precedente articolo 1.

Sulle pensioni ed assegni non assoggettati a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1° gennaio 1973, di un aumento percentuale, in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione.

Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal primo comma, sarà corrisposto, con effetto dal 1° gennaio 1973, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa, ragguagliato al trenta per cento della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione »;

*in subordine*, modificare dal 1° gennaio 1973 al 1° gennaio 1974 la data prevista nell'emendamento principale.

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti ?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono contrario.

DE VIDOVICH. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità o degli assegni per il servizio all'estero, della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge.

Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'articolo 1 primo comma a titolo di indennità, compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali è vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma sono versate, ove

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

ciò non sia già disposto dalle norme vigenti o trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dall'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o società, competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, le indennità previste dall'articolo 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non può superare l'importo dell'indennità di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in più deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni *ad personam* previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sarà riassorbita con i successivi aumenti a qualsiasi titolo, del trattamento economico.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma dell'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni*

caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non può superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe ».

Sull'emendamento si è espressa favorevolmente la V Commissione bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento Maggioni.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno *ad personam*:

quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e del relativo regolamento;

quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;

quote di riparto dei tributi speciali;

quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;

quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle università.

Per il personale di cui al punto 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, il riferimento, di cui al precedente comma, va fatto con la misura media mensile dei tributi speciali erogati o attribuiti ai singoli interessati per l'anno 1973.

Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata, come assegno *ad personam* la differenza tra l'indennità di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennità militare spettante agli

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:

vice questore aggiunto . . .	tenente colonnello
commissario capo . . .	maggiore
commissario e ispettrice, parametro 257 . . .	capitano
commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia . . .	tenente

Gli assegni *ad personam* previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine del primo comma il seguente alinea:* indennità speciale fruita dal personale civile dell'aeronautica addetto, ad esaurimento, alle operazioni di controllo dello spazio aereo, per l'espletamento di tali operazioni.

Il relatore Maggioni propone il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.*

Gli onorevoli de Vidovich e Trantino propongono il seguente emendamento:

*Nell'ultimo comma sopprimere le parole da: saranno riassorbiti fino a: di carriera e di classe e ».*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Concordo con l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, di cui il relatore Maggioni ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Pertanto il secondo comma si intende soppresso.

Faccio presente che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario all'emendamento de Vidovich e Trantino.

DE VIDOVICH. Per rendere intelligibile l'articolo si vuole stabilire che le differenze fra le attuali indennità e quelle che stiamo votando non sono assorbibili.

MAGGIONI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso dell'ultimo comma dell'articolo 3, di cui i deputati de Vidovich e Trantino hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento de Vidovich-Trantino è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

### ART. 3.

Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno *ad personam*:

quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e del relativo regolamento;

quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;

quote di riparto dei tributi speciali;

quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;

quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle università;

indennità speciale fruita dal personale civile dell'aeronautica addetto, ad esaurimento, alle operazioni di controllo dello spazio aereo, per l'espletamento di tali operazioni.

Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata, come assegno *ad personam*, la differenza tra l'indennità di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennità militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:

vice questore aggiunto	tenente colonnello
commissario capo	maggiore
commissario e ispettrice, parametro 257	capitano
commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia	tenente

Gli assegni *ad personam* previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.

La disciplina di cui al comma precedente è applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una

continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.

Le indennità per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

La spesa annua per tali indennità, da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, è determinata per lo esercizio 1973 in lire 6 miliardi.

L'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: danni patrimoniali, aggiungere le altre: o espongano ad effettivi disagi perché rese presso uffici di confine terrestre.*

Il deputato Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 con il seguente:*

« L'indennità mensile di istituto per i funzionari della pubblica sicurezza e l'indennità di servizio penitenziario per il personale civile degli istituti di prevenzione e pena restano regolate dalle norme che le concernono »;

*conseguentemente:*

*sopprimere il 26° capoverso dell'articolo 37 che recita: gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la legge 24 dicembre 1969, n. 1034 e la legge 4 agosto 1971, n. 606; sopprimere al terz'ultimo comma dell'articolo 37 le parole: l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'allegata tabella 3.*

Identici emendamenti sono stati presentati dai deputati de Vidovich e Trantino.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma dell'articolo 4, dopo le parole: sarà trasformata in indennità, aggiungere le altre: giornaliera di rischio.*

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Il deputato Tozzi Condivi ha inoltre presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:*

« Le stesse indennità mensili di istituto previste per i dirigenti ed i funzionari di pubblica sicurezza delle vigenti leggi ed eventuali successive modificazioni vengono attribuite corrispondentemente al personale della carriera dei dirigenti di protezione civile in base all'articolo 35 del decreto ministeriale 30 giugno 1972, n. 748, ed al personale delle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico antincendi secondo la tabella allegata ».

Faccio presente che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo del relatore all'ultimo comma, nonché sull'emendamento Tozzi Condivi aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo 4 a condizione che sia soppresso il riferimento al personale della carriera dei dirigenti, e che sia affermato il principio dell'assorbimento dello straordinario nell'assegno perequativo; ha invece espresso parere contrario sull'emendamento aggiuntivo Poli al primo comma e sugli emendamenti Tozzi Condivi, de Vidovich e Trantino sostitutivi dell'ultimo comma.

CARUSO. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto.

Noi voteremo contro questo articolo 4 - e già nel mio intervento di ieri ne ho spiegato i motivi - perché si tende a stabilire un concetto che contrasta con tutta l'impostazione che si è venuta delineando nel movimento dei lavoratori, di monetizzare il rischio, e questo vale per i lavoratori del settore pubblico e per i lavoratori del settore privato.

Desidero far notare che il corrispondere le indennità di cui al primo comma dell'articolo 4 anche al personale addetto a servizi dotati di impianti meccanografici, quasi che fosse una cosa eccezionale e straordinaria e non qualcosa di semplicemente moderno, ripropone il vecchio concetto dell'amministrazione con le « mezza maniche », che non è assolutamente ammissibile al giorno d'oggi. Per questi motivi il gruppo comunista voterà contro questo articolo e tutti gli emendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Poli al primo comma?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo è contrario all'emendamento Maggioni, perché in base alle leggi precedenti la posizione del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena viene equiparata a quella degli appartenenti alla pubblica sicurezza ed alle altre forze armate. L'articolo 4 del disegno di legge prevede a favore di questi impiegati civili l'istituzione di una indennità che non può essere ulteriormente degradata a indennità giornaliera, anziché mensile come avviene per tutti gli altri corpi di polizia.

SCALFARO. Quando si chiede il parere della V Commissione bilancio su di un emendamento, si pensa automaticamente che questo stabilisca dei vantaggi a favore di una categoria. Il ministro ci ha spiegato che l'emendamento Maggioni danneggia questa categoria ed io vorrei solo capire il perché.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono pronto a ritirare l'emendamento, però esprimo la mia meraviglia, perché i miei emendamenti sono stati concordati con il Governo.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Desidero chiarire all'onorevole relatore che il Governo aveva espresso ai sindacati il proprio dissenso su questo emendamento.

MAGGIONI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 4 presentato in un identico testo dagli onorevoli Tozzi Condivi, De Vidovich e Trantino?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato in identico testo dai de-

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

putati Tozzi Condivi, de Vidovich e Trantino, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 4, sulla quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(È respinto).

Circa l'emendamento Tozzi Condivi aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo 4, desidero ricordare che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che sia adeguatamente modificato.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Vorrei precisare che su questo emendamento la V Commissione bilancio ha suggerito delle modificazioni perché vi è l'articolo 8 che prevede il regolamento del lavoro straordinario dei vigili del fuoco.

Prego pertanto il presentatore di ritirare l'emendamento.

TOZZI CONDIVI. In ossequio ai suggerimenti formulati dalla V Commissione bilancio, propongo la seguente nuova formulazione dell'emendamento:

« Le stesse indennità mensili di istituto previste per i funzionari di pubblica sicurezza dalle vigenti leggi ed eventuali successive modificazioni vengono attribuite corrispondentemente al personale delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico antincendi purché lo straordinario sia assorbito nell'assegno perequativo ».

Tale emendamento si riferisce esplicitamente ai vigili del fuoco, mentre l'articolo 8 non vi fa riferimento.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Invece sì. Il suo emendamento avrebbe avuto ragion d'essere se avesse potuto ottenere l'estensione della provvidenza dell'indennità di istituto proprio delle forze di polizia. Caduta questa ipotesi si rientra nelle previsioni di cui all'articolo 8.

GALLONI. Potremo discutere questo emendamento quando passeremo all'esame dell'articolo 8, accantonando l'articolo 4.

CARUSO. Propongo di spostare questo emendamento all'articolo 8 e di votare l'articolo 4.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministra-*

zione. Effettivamente l'onorevole Tozzi Condivi potrebbe proporre il suo emendamento all'articolo 8, anziché all'articolo 4.

TOZZI CONDIVI. Aderisco alla proposta del ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali Tesoro ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse del commercio effettuate dal personale doganale.

La differenza tra le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dai militari della Guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione agli stessi del trattamento di missione, per i servizi svolti fuori dell'ufficio doganale, è assegnata con decreto del Ministro del tesoro in ragione:

del 23 per cento al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

del 2 per cento alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;

del 74 per cento al fondo di assistenza per i finanziari per essere distribuita in premi ai militari del Corpo, secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

dell'1 per cento al fondo a disposizione del comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte dirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite

in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per indennità dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo è altresì attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennità di missione già liquidate al personale stesso.

Al fondo di assistenza per i finanzieri è assegnata la differenza fra le somme affluite in tesoreria ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti dai militari della Guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione del trattamento di missione ai militari stessi.

In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La ripartizione delle somme in favore di fondi di previdenza sarà effettuata in proporzione al numero degli iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'articolo 10 del decreto n. 648 del 1972 nonché di ogni altro provento in favore dei fondi stessi.

In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro del tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, in relazione al versamento delle entrate eventuali del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati dal servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni.

In nessun caso le somme da versare, ai sensi dei precedenti commi, ai singoli fondi di previdenza possono superare l'importo delle somme versate agli stessi per l'anno 1973.

Mi vengono segnalati alcuni errori di stampa in questo articolo: al terzo comma le parole « imposte dirette » devono leggersi « imposte indirette »; al quinto comma le parole « di fondi » devono intendersi « dei fondi »; al sesto comma, ottavo e dodicesimo rigo le parole « delle entrate » e « del servizio » devono ritenersi sostituite rispettivamente dalle altre: « alle entrate » e « del servizio ».

DE VIDOVICH. Faccio presente che le imposte dirette e quelle indirette sono rispettivamente regolate in modo totalmente diverso. La differenza è quindi sostanziale. Mentre le imposte dirette hanno avuto riconosciuto il loro diritto per legge solo recentemente con la riforma tributaria, da parte delle imposte indirette vi sono fondi speciali che hanno origine nel lontano 1700.

POLI. Mi sembra che in questo caso si tratti di un errore materiale.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Si tratta di imposte indirette. I lavoratori chimici non si occupano mai di imposte dirette e parlandosene qui per il fondo di previdenza non possono essere altro che imposte indirette.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, gli errori segnalati vanno corretti nel senso sopradetto.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine del quinto comma le seguenti parole: « fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 ».*

MAGGIONI, *Relatore*. Si tratta di una questione tecnica. Bisogna cioè che il disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, che regola la ripartizione dei fondi, resti inalterato.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore Maggioni di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Gli onorevoli Poli e Vecchiarelli hanno presentato il seguente emendamento in identico testo:

« *Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5* ».

L'onorevole Vecchiarelli propone, inoltre, in via subordinata, di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« In nessun caso le somme da versare ai sensi dei precedenti commi ai singoli fondi di previdenza possono essere inferiori alle somme versate agli stessi nell'anno 1973 ».

VECCHIARELLI. Il senso degli emendamenti è ovvio, perché ritengo sia un errore bloccare i fondi anche per il processo di svalutazione monetaria e per l'ingiustizia nei confronti di coloro che compiono lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Faccio presente che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti Vecchiarelli e Poli.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo è contrario per le ragioni già espresse in sede di discussione sulle linee generali, e che si riassumono nell'esigenza di non aumentare ancora i divari in termini di quiescenza tra impiegati e impiegati. Costoro, col fondo di previdenza, hanno già una posizione pensionistica di gran lunga superiore a quella degli altri dipendenti statali e di giorno in giorno aumenta coll'aumentare di questo fondo. Anziché arrivare alla perequazione si arriva alla sperequazione nella fase più delicata della quiescenza.

VECCHIARELLI. Ritiro gli emendamenti presentati. Se avessi saputo che erano contrari al principio della perequazione non li avrei presentati.

POLI. Non sono soddisfatto delle dichiarazioni del ministro, in primo luogo perché ritengo sia un errore, anche in considerazione del processo di svalutazione monetaria, bloccare i fondi alla data indicata nell'ultimo comma dell'articolo 5, ed in secondo luogo perché si attua un'ingiustizia nei confronti di coloro che prestano lavoro straordinario.

CODACCI PISANELLI. Vorrei chiedere al ministro di riconsiderare la questione in quanto, pur essendo tutti d'accordo sul fatto che si debba arrivare ad una perequazione, bloccare i fondi al 1973 comporterebbe

un peggioramento in relazione all'inevitabile diminuzione del potere d'acquisto della moneta; anzi, in questo modo, si avrebbe una diminuzione annuale dei fondi stessi. Per queste ragioni mi permetto di insistere con il ministro perché l'ultimo comma dell'articolo 5 possa essere riveduto, altrimenti sarò costretto a votare a favore dell'emendamento Poli.

DE VIDOVIČH. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Poli, specie in considerazione del fatto che il principio contenuto nell'ultimo comma contraddice quanto il Parlamento, sei o sette mesi fa, in sede di legge-delega per la riforma tributaria, aveva reiteratamente ribadito. Non ci sembra giusto, dunque, che un progetto di legge presentato così affrettatamente vada a mutare un indirizzo lungamente discusso. Si era detto che perequazione non significava applicazione meccanicistica di uno stesso stipendio anche a persone che svolgono compiti diversi, con onerosità diversa, responsabilità e disagi diversi. Questa è una vera e propria sperequazione ed il Parlamento non deve assolutamente accettarla!

RICCIO STEFANO. Voterò a favore dell'emendamento Poli per una ragione di equilibrio: al fondo di previdenza affluisce una certa percentuale sulle entrate; ora non vedo perché aumentando le entrate, non debba aumentare anche il versamento al fondo (si tratta di considerazioni puramente aritmetiche).

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Poli.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Desidero chiarire ai deputati intervenuti che il senso della perequazione non deve essere guardato in termini assoluti ma in termini relativi. Desidero, in particolare, far notare all'onorevole Codacci Pisanelli che la svalutazione non opera soltanto nei confronti e a danno dei doganali ma opera anche nei confronti e a danno di tutti i dipendenti dello Stato; pertanto l'argomento della svalutazione non può essere portato avanti solo allo scopo di aumentare il fondo di previdenza di una determinata categoria perché ciò porterebbe ad aumentare sempre più il divario in una fase che è particolarmente delicata: quella del trattamento di quiescenza.

DE VIDOVICH. Lei dice che quando c'è svalutazione si ha un aumento delle pensioni; io però non ho mai visto aumentare un fondo speciale di previdenza a causa di spinte inflazionistiche.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il fondo di previdenza aumenta in relazione all'aumento dei fondi; quanto poi alle somme, esse vengono versate al tesoro ed è bene che ciò avvenga poiché esse possono esser impiegate in utili investimenti. Debbo dire, inoltre, che il fondo di previdenza dei doganali è abbastanza robusto e ricco.

RICCIO STEFANO. Ma se si tratta di diritti patrimoniali!

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Non si tratta di diritti patrimoniali perché le somme sono sempre versate agli uffici statali e ciò che è versato ad uffici statali non può costituire diritto patrimoniale per l'individuo.

Per quanto fin qui esposto prego l'onorevole Poli di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Poli, dopo le dichiarazioni del Governo insiste sul suo emendamento?

POLI. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli sul quale hanno espresso parere contrario il relatore, il Governo e la V Commissione bilancio.

(È respinto).

CARUSO. Riprendendo i motivi che ho esposto in sede di discussione sulle linee generali, dichiaro che il gruppo comunista non voterà a favore di questo articolo, perché prevede la seconda pensione a favore di parte del personale dello Stato, effettuando una sperequazione all'interno delle categorie statali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

#### ART. 5.

In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio

1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali del Tesoro ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse del commercio effettuate dal personale doganale.

La differenza tra le somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dai militari della Guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione agli stessi del trattamento di missione, per i servizi svolti fuori dell'ufficio doganale, è assegnata con decreto del Ministro del tesoro in ragione:

del 23 per cento al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

del 2 per cento alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;

del 74 per cento al fondo di assistenza per i finanziari per essere distribuita in premi ai militari del Corpo, secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

del 1 per cento al fondo a disposizione del comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per indennità dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo è altresì attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennità di missione già liquidate al personale stesso.

Al fondo di assistenza per i finanziari è assegnata la differenza fra le somme affluite in tesoreria ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti dai militari della Guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione del trattamento di missione ai militari stessi.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La ripartizione delle somme in favore dei fondi di previdenza sarà effettuata in proporzione al numero degli iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'articolo 10 del decreto n. 648 del 1972 nonché di ogni altro provento in favore dei fondi stessi, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro del tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, in relazione al versamento alle entrate eventuali del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni.

In nessun caso le somme da versare, ai sensi dei precedenti commi, ai singoli fondi di previdenza possono superare l'importo delle somme versate agli stessi per l'anno 1973.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 6.

I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei pro-

venti e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale.

Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza.

Con decreto del Ministro per il tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, può essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo *pro capite* di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dello assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « pro capite », con l'altra « individuale ».*

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

#### ART. 7.

Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, può essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un

massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dello assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1 allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite dell'apposita opera nazionale di assistenza.

Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile che effettuino i servizi e le prestazioni di cui al primo comma fuori dei turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di cui al primo comma e la spesa sostenuta per la corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo pensionabile.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento, già riferito all'articolo 4.

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:*

« Le stesse indennità mensili di istituto previste per i funzionari di pubblica sicurezza dalle vigenti leggi ed eventuali successive modificazioni vengono attribuite corrispondentemente al personale delle carriere diret-

tiva e di concetto del ruolo tecnico antincendi, purché lo straordinario sia assorbito nell'assegno perequativo ».

TOZZI CONDIVI. Chiedo che il ministro precisi perché ha chiesto che in questa sede si inserisca il mio emendamento.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per la organizzazione della pubblica amministrazione*. La materia è un po' complessa e vorrei dire che l'emendamento che si presenta è chiaramente contraddittorio. Nell'ultimo comma dell'articolo 8 prevediamo che al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi si dia la possibilità di continuare servizi esterni corrispondendo loro il compenso per lavoro straordinario anche oltre i limiti attualmente previsti. In tal modo detto personale non viene a perdere nulla rispetto a quanto oggi percepisce. Naturalmente deve essere detratto l'assegno perequativo ed il 20 per cento (come avviene attualmente) per forme di assistenza che rappresentano un beneficio per questa categoria esposta a gravi pericoli.

L'emendamento Tozzi Condivi aggiunge alla possibilità di corrispondere compensi per lavoro straordinario, così come avviene attualmente, anche l'indennità di istituto tipica delle forze di pubblica sicurezza. Vuole quindi concedere, oltre all'assegno perequativo, anche l'indennità di istituto. Non possiamo accettare tale emendamento perché si attuebbe un miglioramento che creerebbe ulteriori sperequazioni rispetto a tutti gli altri dipendenti statali; si aggiunga, inoltre, che la posizione dei vigili del fuoco non è mai stata considerata, da precedenti leggi, analoga a quella degli agenti di pubblica sicurezza, dei carabinieri o, in genere, delle forze armate.

Per tali ragioni esposte sono contrario all'emendamento.

TOZZI CONDIVI. Dopo le dichiarazioni del ministro non posso che insistere per la votazione dell'emendamento anche perché non è stato chiarito in che senso sarebbe contraddittorio; esso si limita a chiedere il riconoscimento anche ai vigili del fuoco delle indennità di istituto previste per la pubblica sicurezza e la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministra-*

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

zione. Le forze che percepiscono l'indennità di istituto non hanno diritto al lavoro straordinario: o l'una o l'altro.

RESTIVO. Vorrei sapere se la pubblica sicurezza ha l'assegno perequativo.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Ha l'assegno perequativo ma non il diritto al lavoro straordinario.

DE VIDOVICH. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Tozzi Condivi perché il ministro non ha chiarito se le indennità di istituto per il personale di pubblica sicurezza sono uguali a quelle chieste per i vigili del fuoco. Il ministro ha detto che era contraddittorio l'emendamento Tozzi Condivi in quanto i vigili del fuoco avrebbero la possibilità di lavoro straordinario più l'indennità di istituto, ma non è detto che questa sia necessariamente uguale a quella delle altre categorie.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sì, perché la norma prevede l'estensione delle indennità spettanti alle altre categorie.

CARUSO. Per capire il senso dell'emendamento, vorrei chiedere al ministro se il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, oltre l'indennità di istituto, ha anche l'assegno perequativo.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sì, lo ha.

VETERE. La questione è di una eccezionale semplicità e bisogna scegliere, ancora una volta, il terreno su cui risolvere le questioni. Se si vuole seguire la strada (come sembra proponga il presentatore dell'emendamento) di attribuire a questo personale l'identico trattamento previsto per le guardie di pubblica sicurezza, allora debbono trarsene tutte le conseguenze; ed in particolare se al personale appartenente al Corpo della pubblica sicurezza non sono attribuite altre indennità oltre quella che stiamo discutendo, allora non è possibile risolvere il problema diversamente. Se, invece, la posizione del personale dei vigili del fuoco vuole essere valutata con un animo diverso e con una differente e più globale impostazione, allora la questione andrebbe

risolta in altra sede e precisamente con l'approvazione del provvedimento sul riordino degli organici del personale dei vigili del fuoco attualmente alla discussione della nostra Commissione. In questo momento mi trovo in difficoltà nello scegliere la strada da seguire, perché non so bene se la decisione che qui si andrebbe ad adottare sia effettivamente la più conveniente. Perché se il personale del servizio antincendi effettua un certo numero di ore di lavoro straordinario e queste sono effettivamente retribuite (è questa la tesi che stiamo sostenendo) allora è probabile che il risultato monetario dell'operazione, a parte la questione della pensionabilità, sia risolto più favorevolmente. Se, invece, riteniamo che l'orario di lavoro del personale dei vigili del fuoco, anche se di 24 ore, è compensato soltanto in questo modo, allora io non sarei contrario a rivedere tutta la materia ma avendo la possibilità di una maggiore riflessione. Se il proponente ha argomenti da portare per mettere luce in questa questione, allora li faccia presenti.

TOZZI CONDIVI. Quanto ha detto l'onorevole Vetere è sensato, ma già quando si è discusso il disegno di legge concernente i vigili del fuoco, si disse che in quella sede non si poteva far niente e che si doveva rinviare il problema a questa sede. E tutto l'articolo 8 che dovrebbe essere stralciato.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Vorrei chiarire nei termini esatti quale è la questione. Ai vigili del fuoco si consente un lavoro straordinario senza limitazioni di tempo. Per la pubblica sicurezza c'è l'indennità di istituto, ma non c'è retribuzione per il lavoro straordinario. Siccome attualmente i vigili del fuoco compiono lavoro straordinario e si è determinato un certo ammontare di introiti per i servizi prestati ai privati, nello ambito di quegli introiti non c'è alcuna limitazione di orario per la prestazione di lavoro straordinario. Oltre al lavoro straordinario per i vigili del fuoco è prevista, al posto dell'indennità di istituto attribuita ai dipendenti della pubblica sicurezza, una indennità di rischio che secondo l'articolo 4 verrà determinata dal Presidente del Consiglio. Ora noi non possiamo dare ai vigili del fuoco contemporaneamente l'indennità di rischio, l'indennità di istituto e l'indennità di lavoro straordinario.

Vorrei anche chiarire che molto probabilmente con l'emendamento Tozzi Condivi, poiché si esclude l'indennità di rischio e si limita

il lavoro straordinario, si verrebbero a danneggiare economicamente i vigili del fuoco.

DE VIDOVICH. Il ministro non ha chiarito che cosa significa esattamente la frase dell'ultimo comma dell'articolo 8 che dice che gli straordinari possono essere pagati « entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972 »; questo tipo di limitazione, infatti, presuppone la conoscenza, che io non ho, di quelli che sono tali limiti. In secondo luogo, perché vi è questa limitazione? O gli orari straordinari sono effettuati e vanno pagati o non sono effettuati e non vanno pagati. Non è che si possa fare un orario di lavoro straordinario che non è pagato perché è al di fuori dei limiti di spesa.

BRESSANI. Vorrei un ulteriore chiarimento dal ministro. Vorrei, cioè, che egli si esprimesse oltre che sulla materia in esame anche su materia a questa connessa che è sottoposta all'approvazione della nostra Commissione con il disegno di legge concernente lo aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 10 di quel provvedimento prevede per questo stesso personale contemplato nell'articolo 8 del provvedimento ora di discussione, la possibilità di effettuare lavoro straordinario senza alcuna limitazione. Vorremmo sapere dal ministro, in che misura, col voto che ci accingiamo a dare all'articolo 8, non pregiudichiamo la nostra decisione in sede di approvazione di quell'articolo 10.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Potrei osservare dal punto di vista della tecnica legislativa che una legge successiva può correggere la legge precedente, ma rispondendo alla richiesta di chiarimento fatta dall'onorevole de Vidovich e anche dall'onorevole Bressani, desidero dire che la prestazione di lavoro straordinario viene effettuata dal personale su richiesta di privati ed è pagato secondo determinate tabelle ed ogni anno si incassano certe somme che vengono ripartite, secondo criteri stabiliti, tra il personale medesimo.

Noi diciamo, in altri termini, che, nei limiti di quello che i vigili del fuoco sono riusciti a guadagnare nel 1972, per prestazioni rese a privati, pagheremo tutte le ore di lavoro straordinario. Oltre al lavoro straordinario c'è poi un'indennità di rischio che, ai sensi dell'articolo 4, deve essere determinata dal

Presidente del Consiglio, sentito il parere del Consiglio dei ministri. Tale indennità è parallela a quella di istituto goduta dalle forze di polizia.

Con l'emendamento Tozzi Condivi, invece, si danneggiano i vigili del fuoco perché si limitano le ore di lavoro straordinario.

TOZZI CONDIVI. A questo punto, riprendendo un suggerimento del deputato Vetere, non può che proporsi lo stralcio dell'articolo 8 per rinviare il problema del trattamento economico dei vigili del fuoco al disegno di legge concernente l'aumento degli organici.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole alla richiesta di stralcio.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono contrario allo stralcio perché ciò significherebbe danneggiare i vigili del fuoco che non percepiranno l'assegno perequativo fino a quando non sarà approvato un apposito disegno di legge. Se invece degli errori, che io ritengo inesistenti, fossero compiuti in questa sede, faremo sempre in tempo a provvedere successivamente.

VETERE. Se il problema è posto in questi termini, se, cioè, il ministro afferma — e noi con lui — che l'intera questione sarà rivista in sede di esame del disegno di legge relativo all'aumento degli organici dei vigili del fuoco, io non insisto per lo stralcio.

GALLONI. La situazione è molto complessa. Noi siamo d'accordo su alcuni principi enunciati nella discussione di ieri e ribaditi con molta chiarezza dal ministro durante la replica. La nostra preoccupazione fondamentale è quella di non creare un trattamento diseguale tra pubblica sicurezza e vigili del fuoco. Inviterei pertanto il deputato Tozzi Condivi a non insistere sul suo emendamento la cui sostanza potrà essere a breve termine rivalutata con maggiore ponderazione in sede di approvazione del disegno di legge sulla revisione degli organici, ritirandolo e trasformandolo, eventualmente, in un ordine del giorno.

TOZZI CONDIVI. Ritiro l'emendamento e mi riservo di presentare apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti all'articolo 8, lo pongo in votazione

nel testo proposto dal Governo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, alla parola « stipendio » è aggiunto « e del corrispondente assegno perequativo ».

Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:

ART. 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

ART. 171. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle

dogane, non dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonché al restante personale doganale che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile.

In relazione alle effettive esigenze dei singoli uffici, il personale di cui al comma precedente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* da retribuire con le normali tariffe per le prestazioni effettivamente rese.

Il trattamento previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 11.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

*Al primo comma, sesta riga, sopprimere la parola: « restante ».*

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sesta riga, sostituire le parole: « restante personale doganale » con le altre: « personale doganale, esclusi i dirigenti ».*

*Al secondo comma, sostituire le parole: « un massimo di cinquanta ore mensili pro capite », con le altre: « un massimo individuale di cinquanta ore mensili ».*

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Desidero dire che il nostro emendamento al primo comma è collegato a quello presentato dal deputato Poli: nel senso che anche il Governo è contrario al mantenimento, alla sesta riga, della parola « restante », ma propone altresì l'introduzione della dizione « esclusi i dirigenti » dopo le parole « personale doganale ».

POLI. Ritiro il mio emendamento e mi associo alla proposta del Governo.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento degli emendamenti proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma.

(*È approvato*).

CARUSO. Dichiaro che il gruppo comunista esprimerà voto sfavorevole sull'articolo 10 per le ragioni già esposte in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 10.

Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonché al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile.

In relazione alle effettive esigenze dei singoli uffici, il personale di cui al comma precedente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di cinquanta ore mensili da retribuire con le normali tariffe per le prestazioni effettivamente rese.

Il trattamento previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

La differenza tra l'ammontare dei versamenti affluiti in tesoreria nell'anno precedente, per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, e la spesa sostenuta per le erogazioni al fondo di previdenza e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, dell'indennità di missione per i servizi fuori circuito, nonché per la corresponsione dell'assegno mensile e del compenso per venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per corrispondere, nei limiti di tale stanziamento ricavato dalla predetta differenza una indennità di servizio doganale, nelle misure orarie di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello per il tesoro, sentito il competente consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio.

Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennità di servizio notturno o festivo.

Per l'anno 1973 l'ammontare dei versamenti di cui al secondo comma viene calcolato sulla base dei rendiconti presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, quarta riga, aggiungere dopo la parola: deroga, le seguenti: alle riduzioni.*

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

POLI. Mi sembra di aver capito che il Governo intenda concedere l'indennità di missione senza tener conto dei limiti previsti dalle norme attualmente vigenti: pertanto, riterrei indispensabile introdurre la precisazione « alle riduzioni » al fine di definire con assoluta chiarezza il pensiero del Governo. Si tratterebbe sostanzialmente di una modifica puramente tecnica.

MAGGIONI, *Relatore*. Esprimo parere sfavorevole sull'emendamento Poli.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

(È respinto).

Gli onorevoli Poli e Vecchiarelli hanno presentato separatamente, in identico testo, il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

*Al secondo comma sopprimere le parole:* nei limiti di tale stanziamento ricavato dalla predetta differenza.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento di questo emendamento.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Anche il Governo è contrario all'accoglimento di questa modificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato, in identico testo, dagli onorevoli Poli e Vecchiarelli.

(È respinto).

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Per le prestazioni rese dal personale doganale oltre l'orario normale di lavoro nell'interesse del commercio spelta una indennità di servizio doganale nelle misure orarie di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabi-

lito in ottanta ore mensili. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sentito il competente consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio ».

Ricordo che su quest'emendamento la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Qual è il parere del relatore e del Governo ?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono contrario: la prima parte di esso, infatti, ripropone la questione dei limiti, circa la quale la Commissione ha già votato in senso sfavorevole; la seconda parte porterebbe ad un aumento dei balzelli.

PRESIDENTE. Onorevole Poli, insiste per la votazione del suo emendamento ?

POLI. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine del terzo comma il seguente periodo:*

« Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario, nei limiti della spesa sopra prevista ».

La V Commissione bilancio ha espresso su quest'emendamento parere favorevole, a condizione che esso venga spostato dopo il primo comma dell'articolo e a condizione che all'attuale secondo comma dell'articolo 11 siano aggiunte, dopo le parole: « servizi fuori circuito », le altre: « e del compenso di cui al comma precedente ».

MAGGIONI, *Relatore*. Sono d'accordo circa lo spostamento del mio emendamento, secondo i suggerimenti della V Commissione bilancio, della quale dichiaro di raccogliere e

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

fare mia la proposta di modifica al secondo comma dell'articolo 11.

POLI. Mi unisco al relatore nel sottoscrivere l'emendamento aggiuntivo suggerito dalla V Commissione bilancio.

RESTIVO. Stante lo spostamento dell'emendamento presentato dall'onorevole Maggioni, ritengo opportuno che vengano eliminate le parole finali dell'emendamento stesso: « nei limiti della spesa sopra prevista » che naturalmente non hanno più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Resta quindi stabilito che l'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 11 presentato dall'onorevole Maggioni cui ora si associa l'onorevole Poli deve intendersi spostato dopo il primo comma; il relatore Maggioni ha inoltre presentato, in accoglimento del parere espresso dalla V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 11 aggiungere, dopo le parole: servizi fuori circuito le altre: e del compenso di cui al comma precedente.*

L'onorevole Restivo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento aggiuntivo Maggioni al terzo comma.

*Sopprimere le parole: nei limiti della spesa sopra prevista.*

CARUSO. Io però vorrei chiedere al Governo che senso ha il primo emendamento aggiuntivo del relatore posto tra il primo ed il secondo comma: esso ha ovviamente un altro significato rispetto a prima, e ne è prova che ora esso è stato fatto proprio anche dall'onorevole Poli.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Poiché l'emendamento proposto dal relatore comporta una spesa, se esso fosse rimasto dopo il terzo comma tale spesa non sarebbe risultata compresa nel complesso delle somme che vengono percepite per diritti commerciali e doganali, e l'emendamento avrebbe costituito un nuovo aggravio per il bilancio dello Stato. Per evitare ciò, si è deciso di porlo tra il primo ed il secondo comma dell'articolo; in tale modo viene ad essere precisato che alla spesa da esso implicata si deve far fronte con quelle somme percepite; e di qui l'opportunità di aggiungere al secondo

comma le parole: « e del compenso di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento aggiuntivo Maggioni al secondo comma ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Restivo all'emendamento aggiuntivo Maggioni al terzo comma ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Restivo all'emendamento aggiuntivo Maggioni al terzo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Maggioni al terzo comma, cui ha aderito l'onorevole Poli, come modificato dall'approvazione del subemendamento Restivo.

*(È approvato).*

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, nonché per la corresponsione dell'assegno mensile e del compenso per venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, si provvederà con i versamenti affluiti al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro per le somme dovute da enti e da privati per i servizi straordinari prestati dal personale doganale nell'interesse del commercio ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Qual è il parere del relatore e del Governo ?

MAGGIONI, *Relatore.* Sono contrario.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli.

(È respinto).

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. In sede di coordinamento bisognerà sostituire all'ultimo comma la parola « secondo » con la parola « terzo ».

CARUSO. Per le ragioni esposte in sede di discussione sulle linee generali, dichiaro che il gruppo comunista voterà contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 11.

Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario.

La differenza tra l'ammontare dei versamenti affluiti in tesoreria nell'anno precedente, per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, e la spesa sostenuta per le erogazioni al fondo di previdenza e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, dell'indennità di missione per i servizi fuori circuito e del compenso di cui al comma precedente, nonché per la corresponsione dell'assegno mensile e del compenso per venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per corrispondere, nei limiti di tale stanziamento ricavato dalla predetta differenza, una indennità di servizio doganale, nelle misure orarie di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con quello per il tesoro, sentito il competente consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio.

Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennità di servizio notturno o festivo.

Per l'anno 1973 l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma viene calcolato sulla base dei rendiconti presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

Al personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, esclusi i dirigenti, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci ed ai riscontri tecnici di cui al decreto del ministro delle finanze 18 aprile 1973, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario previsti dalle disposizioni generali vigenti in materia, sino ad un massimo di 60 ore mensili *pro capite*, aumentabili a 90 in relazione a particolari esigenze di servizio, entro un limite di spesa annua pari alla differenza tra l'importo dei versamenti fatti dai privati nell'anno precedente per i servizi resi dal personale non dirigente e la spesa sostenuta per le assegnazioni al fondo di previdenza, per l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del trattamento di missione.

Per l'anno 1973 la differenza viene calcolata sulla base dei rendiconti presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole:* sino ad un massimo di 60 ore mensili *pro capite*, *con le altre:* sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« Per i riscontri tecnici eseguiti su richiesta delle ditte interessate fuori della sede dell'ufficio spetta al personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

La differenza tra l'ammontare dei versamenti fatti dai privati nell'anno precedente per l'attività di analisi svolta dal predetto personale su richiesta delle ditte oltre l'orario normale di ufficio e la spesa sostenuta per le erogazioni al fondo di previdenza e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo e della indennità di missione per i riscontri tecnici fuori sede è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per corrispondere, nei limiti di tale stanziamento ricavato dalla predetta differenza, una indennità di servizio analitico nelle misure orarie di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e della carriera esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria per prestazioni nell'interesse delle ditte rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello per il tesoro, sentito il competente consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singoli laboratori chimici in relazione a particolari esigenze di servizio.

Per le attività connesse alle analisi delle merci svolte nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio analitico non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario a carico dello Stato ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Qual è il parere del relatore e del Governo ?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Poli, insiste per la votazione ?

POLI. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli.

(È respinto).

CARUSO. Desidero preannunciare che il gruppo comunista, per le ovvie ragioni già esposte in sede di discussione sulle linee generali, voterà contro l'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 13.

Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti, a richiesta di privati o di enti non territoriali fuori dell'ufficio, sede di servizio, spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

Il personale delle imposte di fabbricazione non dirigente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni per lavoro straordinario nel limite massimo di 120 ore mensili *pro capite*, di cui non oltre 50, elevate a 60 per il personale della carriera ausiliaria, per i servizi di istituto non a carico di privati, con corresponsione dei normali compensi per lavoro straordinario, salva l'applicazione del disposto di cui alla nota 2 in calce alla tabella annessa al decreto del ministro delle finanze 14 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 luglio 1971, n. 191.

La spesa per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario non potrà eccedere annualmente l'ammontare delle somme versate dai privati per i servizi svolti oltre l'orario normale (colonne 2, 3 5, 6 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971), al personale medesimo, aumentato di un importo pari a quello iscritto nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1973 per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario al personale delle imposte di fabbricazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
« nel limite massimo di 120 ore mensili

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

*pro capite*», con le altre: « nel limite massimo individuale di 120 ore mensili ».

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

CARUSO. Per le ragioni già esposte il gruppo comunista voterà contro l'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 con l'emendamento dianzi approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni comunque rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante un compenso pari all'8 per cento della paga giornaliera in godimento da elevare al 10 per cento nella settimana in cui dette prestazioni superano le quattro ore ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

La responsabilità personale del conservatore dei registri immobiliari indicata negli articoli 2674, 2675, 2676 del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono regolate secondo le disposizioni dell'articolo 18 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'azione diretta contro l'amministrazione, indicata nell'articolo 22, primo comma del citato testo unico, è proposta nei confronti del Ministero di grazia e giustizia.

Il reclamo indicato nell'articolo 2888 del codice civile e 113 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice deve essere proposto, a pena di inammissibilità, anche nei confronti del Ministero di grazia e giustizia.

Le relative spese ed onorari, qualora il reclamo sia accolto, sono a carico del predetto Ministero.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero di grazia e giustizia dev'essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data stessa.

Le spese previste dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro.

Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono versati integralmente al blocco dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

CASTELLI. Mi pare necessario richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sul testo dell'articolo 15 che appare pericoloso sotto diversi profili. I primi sei commi di tale articolo, infatti, riguardano l'esenzione di responsabilità specifiche dei conservatori dei registri immobiliari, o, meglio, la conservazione per essi della generica responsabilità di tipo amministrativo che incombe a qualsiasi dipendente statale.

Vi è da notare una sperequazione perché in altri casi non è stata eliminata la responsabilità professionale, né poteva esserlo — come per i medici o gli ingegneri —, e permane la responsabilità professionale accanto a quella amministrativa. Si risponde anche in sede penale. Il conservatore dei pubblici registri aveva una sua specifica responsabilità di tipo analogo a quella di altre categorie e sarebbe privilegiato attraverso una modificazione del codice civile e dalla corrispondenza dell'assegno perequativo. Quindi un nesso fra la eliminazione di emolumenti e di responsabilità non mi pare che sussista.

Ma il problema ha conseguenze più gravi sul piano obiettivo perché sorge la questione del perché tenere in piedi allora l'Ufficio

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

delle conservatorie: se manca la specifica responsabilità i compiti vengono ad essere quelli di un applicato, che non richiedono le capacità e responsabilità di un conservatore.

In questo modo introduciamo disposizioni con gravi conseguenze in rapporto alla tutela dei diritti dei terzi. Voglio accennare ad alcune ipotesi: in base al terzo comma il reclamo indicato dall'articolo 2888 del codice civile e dall'articolo 113 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice deve essere proposto anche nei confronti del Ministero di grazia e giustizia. Quindi spostamento del foro erariale e rispetto di determinati termini con conseguente impossibilità del provvedimento immediato che ora si può ottenere. Chi vuole approfittare di questa situazione ha sempre la possibilità di operare, né qui si parla della norma speciale che prevede il ricorso al presidente del tribunale per la trascrizione. Ora, la questione che pongo è questa: se stiamo discutendo la concessione di un assegno perequativo, rimaniamo in tale ambito e non entriamo in una materia che non può essere regolata attraverso un provvedimento settoriale perché ha risonanza su tutto l'ordinamento giuridico, e comporta conseguenze per i terzi. Quando la Commissione giustizia aveva chiesto una proroga per l'espressione del parere, lo aveva fatto per questo, perché siamo in presenza di una delle strutture portanti del nostro ordinamento giuridico per quanto attiene alla tutela dei terzi.

Mi sembra quindi che su questo punto si debba meditare, e che non si possa risolvere la questione con una disposizione che appare marginale, inserita in una legge di tutt'altra natura.

**PRESIDENTE.** Le sono grato, onorevole Castelli, per essere intervenuto in questa sede anche per esprimere il pensiero del Comitato pareri della IV Commissione giustizia; possiamo infatti ora iniziare la discussione sul tema che lei ha tanto chiaramente introdotto. Lei è quindi dell'opinione che la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario su tutti i commi dell'articolo 15 ad eccezione dell'ultimo.

**FRACCHIA.** Concordo con l'onorevole Castelli perché nell'articolo 15 — che in effetti non dovrebbe avere tanta importanza e rilievo sul piano della tutela dei diritti dei cittadini — si vorrebbe addirittura introdurre un principio di modifica al codice civile.

Noi siamo contenti che l'onorevole Castelli sia intervenuto, e ci dispiace che la Commissione giustizia non abbia espresso il suo parere, non altrimenti surrogabile. A questo punto, ci rendiamo perfettamente conto che l'unica soluzione possibile è quella proposta dall'onorevole Castelli: per l'importanza che l'argomento assume, non ce la sentiamo di modificare, in questa sede, articoli del codice civile; in pari tempo siamo d'accordo sul fatto che l'ultimo comma dell'articolo 15 debba rimanere. Servendo infatti l'assegno perequativo ad eliminare situazioni di particolare favore, se noi sopprimessimo anche l'ultimo comma dell'articolo 15, snatureremmo la legge nei confronti di una limitata categoria di cittadini.

**POLI.** Considero pertinenti e giuste le osservazioni dell'onorevole Castelli. Anch'io ritengo che non possa essere trattata, in maniera piuttosto affrettata, dalla Commissione una materia tanto delicata.

Mi associo, pertanto, alla richiesta dell'onorevole Castelli, affinché sia mantenuto soltanto l'ultimo comma dell'articolo 15.

**BOZZI.** Sono d'accordo con le osservazioni svolte dall'onorevole Castelli. In effetti questo articolo 15 si fonda su una correlazione priva di fondamento, perché ci troviamo su due piani diversi.

**DE VIDOVICH.** Sono d'accordo con l'onorevole Castelli, però desidero anche impegnare il Governo a rivedere l'intera materia a breve scadenza, ed in maniera organica.

**GAVA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.** Condivido pienamente le numerose preoccupazioni espresse, e ritengo che la responsabilità del conservatore sia sempre inerente alla sua carica, in virtù della legge generale sullo impiego statale. Come ha detto l'onorevole Castelli, è chiaro che la responsabilità del commesso non è quella dell'impiegato, come quella del conservatore delle ipoteche non è quella del commesso, pertanto la sua responsabilità professionale rimane sempre la stessa.

Più gravi mi sembrano le obiezioni sollevate circa la discrepanza tra iscrizione e cancellazione, e circa lo spostamento dalla località in cui esiste la conservatoria dei registri immobiliari, al Ministero di grazia e giustizia. A questo secondo problema si potrebbe ovviare stabilendo che il domicilio è quello del conservatore dell'ipoteca, ma

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

sempre considerando che esistono in proposito questioni gravi e delicate.

Considerate tutte queste cose, mi rimetto alla Commissione, chiedendo però la soppressione soltanto dei primi 5 commi e non del sesto, che prevede siano a carico dello Stato le spese che attualmente spettano ai conservatori. Se non mantenessimo il 6° comma, il conservatore delle ipoteche dovrebbe sopportare tutte le noie, dopo aver perso tutti gli emolumenti.

Bisognerebbe quindi limitare la soppressione, ai primi cinque commi, invertendo tra loro il sesto ed il settimo comma.

MAGGIONI, *Relatore*. Poiché concordo con la proposta del deputato Castelli, così come integrata dal ministro Gava, mi permetto proporre formalmente il seguente emendamento:

*Sopprimere i primi cinque commi dell'articolo 15.*

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi cinque commi dell'articolo 15 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

I primi cinque commi risultano pertanto soppressi.

Pongo in votazione l'articolo 15 che in seguito all'emendamento dianzi approvato risulta così formulato:

ART. 15.

Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Le spese previste dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Al personale non dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre fun-

zioni di controllo sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, giochi di abilità e concorsi pronostici, in orario eccedente il normale orario di lavoro, spettano i compensi per lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 70 ore mensili, elevabili a 90 ore per il personale di cui agli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e nel limite globale della spesa pari all'importo delle indennità corrisposte, nell'anno precedente, per i servizi predetti dagli enti e dai privati.

CARUSO. In base a quanto già espresso nel corso della discussione sulle linee generali, dichiaro che il gruppo comunista voterà contro questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.  
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Le indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicate:

servizi straordinari prestati dal personale doganale e della Guardia di finanza nell'interesse del commercio - decreto del ministro delle finanze 29 luglio 1971;

analisi di merci e riscontri tecnici fuori orario o fuori sede - decreto del ministro delle finanze 18 aprile 1973;

riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori ufficio dal personale delle imposte di fabbricazione - decreto del ministro delle finanze 14 luglio 1971;

servizi di vigilanza e di controllo sullo svolgimento di giochi di abilità e concorsi pronostici - decreto del ministro delle finanze 26 novembre 1965.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

*Aggiungere il seguente comma:* « Il ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con quello del tesoro, può apportare modifiche alla tabella delle indennità allegata al provvedimento di cui alla precedente lettera a) nella misura necessaria per

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

adeguare le entrate alle eventuali variazioni della spesa relativa o quanto previsto nel precedente articolo 11 ».

POLI. Vorrei far rilevare al ministro che, in base agli articoli 11 e 17, lo Stato può rischiare di perdere somme piuttosto considerevoli. Proprio per evitare questa conseguenza, ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento al vostro esame, il quale, per altro, non comporta onere per il bilancio dello Stato.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Però comporta un onere per i cittadini.

POLI. Io mi preoccupo delle conseguenze che si avranno sul commercio con l'estero nel momento in cui, a causa dello sciopero dei doganali, gli operatori economici non potranno sdoganare le merci.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo è contrario all'emendamento Poli per varie ragioni. In primo luogo perché abbiamo già stabilito che i doganali godono dei diritti di cui all'articolo 11, nei limiti delle somme che riescono a realizzare (ed è evidente che tali somme possono aumentare come possono anche diminuire), ed in secondo luogo perché, nel caso in cui tali somme diminuiscano, lo Stato non deve, ai sensi dell'articolo 11, subentrare nel pagamento della differenza. L'emendamento Poli tende a non congelare i decreti ministeriali di cui all'articolo 17 e quindi a consentire che si aumentino i balzelli a carico degli operatori economici per garantire ai doganali — che mi pare possano accontentarsi di quanto è stato disposto a loro favore — un livello retributivo legato alle vicende del commercio.

MAGGIONI, *Relatore*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Poli, insiste per la votazione del suo emendamento ?

POLI. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore, il Governo e la V Commissione bilanciale.

(È respinto).

CARUSO. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 17 diretto a sanare situazioni illegali: sotto il profilo costituzionale, infatti, soltanto attraverso la legge è possibile imporre ai cittadini prestazioni patrimoniali, mentre la norma in esame fissa le indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per determinati servizi attraverso decreti ministeriali. Tra l'altro, i decreti richiamati dall'articolo sono a noi sconosciuti: questo modo di legiferare a noi sembra sconveniente, anche sotto il profilo della tecnica legislativa e per questo motivo ci dichiariamo contrari all'approvazione dell'articolo 17 del disegno di legge.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo precedentemente letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 18.

In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per il parametro 183 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e al parametro 213 al compimento del quindicesimo anno di servizio.

Rimangono immutate la misura e le modalità per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'articolo 95 della legge suddetta, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Agli aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'articolo 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, compete l'assegno pensionabile attribuito ai

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

corrispondenti parametri della carriera esecutiva previsti per il personale sussidiario del lotto. L'assegno perequativo è ridotto rispettivamente a due terzi ed a metà, con arrotondamento all'eccesso di lire cento, quando la prestazione è limitata a 4 o a 3 giorni la settimana.

L'ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sarà reintegrato annualmente dallo Stato nella maggiore spesa derivante dalla pensionabilità dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al presente articolo.

Gli onorevoli Maggioni, de Vidovich e Borromeo D'Adda hanno presentato separatamente, in identico testo, il seguente emendamento sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

*Aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole:* « e al parametro 245 al compimento del ventesimo anno di servizio ».

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:* « In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificata dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per i parametri 183, 213 e 245 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, a condizione che essi abbiano rispettivamente una anzianità complessiva effettiva di servizio, maturata anche in sott'ordine, inferiore a 15 anni, compresa fra 15 e 20 anni, oppure superiore a 20 anni ».

Poiché l'onorevole Poli non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Concordo con l'emendamento presentato in identico testo dal relatore e dai deputati de Vidovich e Borromeo D'Adda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 18.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel complesso che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

## ART. 18.

In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per il parametro 183 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e al parametro 213 al compimento del quindicesimo anno di servizio e al parametro 245 al compimento del ventesimo anno di servizio.

Rimangono immutate la misura e le modalità per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'articolo 95 della legge suddetta, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Agli aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'articolo 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, compete l'assegno pensionabile attribuito ai corrispondenti parametri della carriera esecutiva previsti per il personale sussidiario del lotto. L'assegno perequativo è ridotto rispettivamente a due terzi ed a metà, con arrotondamento all'eccesso di lire cento, quando la prestazione è limitata a 4 o a 3 giorni la settimana.

L'ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sarà reintegrato annualmente dallo Stato nella maggiore spesa derivante dalla pensionabilità dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 19.

Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'articolo 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

nell'articolo 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'articolo 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318 sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.

Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale ivi applicato che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale può essere attribuito, anche in deroga alle norme vigenti, un compenso mensile ragguagliato nella misura ad un importo non superiore a 80 ore di lavoro straordinario. Per il personale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 20 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il compenso di cui al comma precedente può essere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, maggiorato in relazione alle effettive prestazioni di servizio.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza al limite sopraindicato saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

Gli onorevoli Poli e Ciampaglia hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e quello di cui all'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 e successive proroghe, possono essere autorizzati ad

effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive ».

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato al loro emendamento.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

*Sopprimere il terzo comma.*

DE VIDOVICH. Lo ritiro, onorevole Presidente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con i ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legge 20 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio ».

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, in quanto consequenziale all'emendamento Tozzi Condivi all'articolo 4, a condizione che, al secondo e terzo comma dell'emendamento aggiuntivo, risultino soppresse le deroghe ivi previste:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:*

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici centrali e periferici di cui all'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello di obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane e notturne nonché il contingente del personale ivi applicato che in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro.

Al predetto personale spettano i compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Per i servizi svolti fuori dell'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

**TOZZI CONDIVI.** Questo mio emendamento è consequenziale a quello che avevo presentato all'articolo 4 e che poi ho successivamente ritirato, riservandomi di trasformarlo in ordine del giorno. Ritiro, pertanto, anche questo emendamento.

**GAVA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.** L'emendamento presentato dal Governo al terzo comma prevede prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente al personale degli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro nonché per il personale addetto alla Presidenza del Consiglio. Con tale disposizione garantiamo la prestazione di questo lavoro straordinario, e rimettiamo la determinazione degli uffici e dei contingenti ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Se estendessimo, come prevedeva l'emendamento Tozzi Condivi, la possibilità di superare i limiti ordinari di orario a tutti gli uffici centrali e pe-

riferici, verremmo a ricadere nell'ambito della norma esaminata all'articolo 8. Noi abbiamo già previsto, in tale articolo, la possibilità di compiere lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni. Penso perciò che, oltretutto, l'emendamento proposto dall'onorevole Tozzi Condivi all'articolo 19 dovrebbe risultare superfluo.

**VETERE.** L'articolo 19 disciplina il lavoro straordinario per il personale di alcuni uffici della pubblica amministrazione (gabinetti, segreterie, ecc.), ma rimangono indeterminati quali siano gli uffici, il personale che vi è addetto e il numero di ore di lavoro straordinario consentite. Per questi motivi, oltre a quelli esposti dall'onorevole Caruso nel corso della discussione sulle linee generali, il gruppo comunista voterà contro.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 19 che, a seguito dell'emendamento precedentemente approvato, risulta così formulato:

#### ART. 19.

Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'articolo 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'articolo 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'articolo 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318 sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.

Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con i ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento.

to che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 20.

Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero del tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata *ad personam* limitatamente al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso gli uffici medesimi.

La differenza conservata *ad personam* sarà riassorbita con gli aumenti economici a carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.

(È approvato).

#### ART. 21.

I compensi previsti dall'articolo 62 comma quarto del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e gli onorari stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennità di missione per i servizi fuori sede.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 22.

Nei confronti del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'articolo 1 della presente legge è conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile. L'assegno *ad personam* eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che espliciti i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.

Al personale degli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente che effettui le operazioni tecniche e tecnico-amministrative in orario eccedente quello normale di lavoro spettano i compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per i servizi svolti fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

I compensi e le indennità previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 5 del citato decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

L'onorevole Poli ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'ultimo comma aggiungere, in fine le seguenti parole:* « ad eccezione della percentuale negli introiti da versare alla cassa di previdenza e di assistenza del personale dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, prevista alla lettera a) del predetto articolo 5, che viene elevata al 20 per cento ».

*Aggiungere alla fine il seguente quinto comma:*

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano relativamente ai proventi derivanti dalle violazioni alle leggi tributarie ».

Poiché il presentatore non è presente si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti.

L'onorevole Vecchiarelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

#### ART. 22.

« Nei confronti del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono confermati gli specifici trattamenti previsti dal decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

L'assegno *ad personam* eventualmente attribuito dalla predetta legge al personale non dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che espliciti i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.

Nei confronti del personale della direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 111 e l'assegno perequativo di

cui all'articolo 1 della presente legge è conservata a titolo di assegno *ad personam* riasorbibile.

VECCHIARELLI. Il mio emendamento si collega con un argomento molto trattato in sede di discussione sulle linee generali, e cioè quello dell'indennità accessoria del personale della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione; poiché questa materia è stata regolamentata dalla legge n. 14 del 1967, non si vede perché all'articolo 22 del disegno di legge in discussione si debbano introdurre innovazioni rispetto a quanto da quella legge stabilito. L'emendamento da me presentato è inteso a ripristinare, perciò, le disposizioni contenute a questo proposito nella citata legge del 1967.

PRESIDENTE. La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario su questo emendamento. Qual è il parere del relatore e del Governo?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Vecchiarelli, insiste per la votazione del suo emendamento, non accolto dal relatore, né dal Governo, né dalla V Commissione bilancio?

VECCHIARELLI. Sì, onorevole presidente.

BOZZI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Vecchiarelli per le ragioni a suo tempo esposte.

CODACCI PISANELLI. Anch'io voterò a favore.

DE VIDOVICH. Anch'io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Vecchiarelli, per le ragioni che ho avuto già modo di esprimere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vecchiarelli di cui ho dato lettura.  
(È respinto).

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole:* « che effettui le operazioni tecniche e tecnico-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

amministrative in orario eccedente quello normale di lavoro spettano i» *con le altre*: « possono essere corrisposte, in relazione alle prestazioni effettivamente rese »; e *sostituire le parole*: « i servizi svolti » *con le altre*: « le operazioni tecniche svolte ».

La V Commissione bilancio ha espresso su quest'emendamento *parere favorevole*. Qual è il parere del Governo ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. *parola*: « anche ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maggioni di cui ho già dato lettura. (*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma aggiungere dopo le parole*: « il trattamento di missione », *la parola*: « anche ».

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente*:

« L'assegno personale di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti ».

La V Commissione bilancio ha espresso *parere favorevole*.

Qual è il parere del Governo ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

CARUSO. Per le note ragioni esposte in sede di discussione sulle linee generali, il gruppo comunista voterà contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

#### ART. 22.

Nei confronti del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'articolo 1 della presente legge è conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile. L'assegno *ad personam* eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che espliciti i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.

Al personale degli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigenti possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

I compensi e le indennità previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.

Nulla è rinnovato a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

L'assegno personale di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti.

(È approvato).

Poiché all'articolo 23 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 23.

Resta fermo il disposto dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441.

Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, numero 1165, anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 24.

Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in località distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le operazioni compiute a distanza non superiore a tre chilometri spetta l'indennità fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Per la verifica periodica di strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le indennità ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti metrici portatili.

Per le operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, è dovuta la normale indennità di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai sensi degli articoli 139, 139-bis e 139-ter del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

CARUSO. Il gruppo comunista voterà contro questo articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 25.

Nei confronti del personale di cui alle tabelle A e C annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, la gratificazione annuale, l'assegno mensile tabellare e l'assegno personale previsti rispettivamente dagli articoli 40, 97 e 98 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale del 16 marzo 1970.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso particolare di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono favorevole.

DE VIDOVICH. Per le ragioni già esposte, il gruppo del MSI-destra nazionale vota contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

#### ART. 25.

Nei confronti del personale di cui alle tabelle A e C annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed al regio decreto 25 gennaio

1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, la gratificazione annuale, l'assegno mensile tabellare e l'assegno personale previsti rispettivamente dagli articoli 40, 97 e 98 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale del 16 marzo 1970.

Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso particolare di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 26.

Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali, sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi.

È parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono tratte, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette società.

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere i seguenti commi:*

« Al personale centrale e periferico del Ministero del lavoro che svolge compiti delegati connessi alla erogazione dell'indennità di disoccupazione in orario eccedente quello normale spettano i compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni fino ad un massimo di 50 ore mensili.

Il compenso previsto dal comma precedente è prelevato dalla somma stanziata in bilancio, ai fini della legge 30 ottobre 1971, n. 909, con versamenti degli enti previdenziali ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

IANNIELLO. Ritiro l'emendamento per accelerare i nostri lavori e mi riservo di presentare un ordine del giorno, sul quale spero il Governo vorrà pronunciarsi favorevolmente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 27.

L'assegno personale e quello mensile previsti dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonché gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'articolo 1 della presente legge.

Gli onorevoli Ianniello e Felici hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla fine dell'articolo 27 aggiungere i seguenti commi:*

« Al personale delle abolite imposte di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, già disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e successive modificazioni e a quello già di nomina comunale, è attribuita una indennità pensionabile, sostitutiva dei diritti speciali e dei compensi di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto precitato, pari all'importo di lire 250.000 annue.

L'indennità di cui al precedente comma assorbe, fino alla concorrenza, le indennità particolari previste nella prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

IANNIELLO. Ritiro questo emendamento riservandomi di presentare un ordine del giorno su questa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 27-bis.

« Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, compete, per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale qualità, in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda ragguagliata, per gli ispettori scolastici, ad un quarto dello stipendio lordo iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo iniziale del parametro in godimento, a decorrere dal 1° settembre 1973.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo farà carico ai normali stanziamenti del capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Qual è il parere del relatore ?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27-bis.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 28.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 ai segretari comunali, esclusi i fruanti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale è attribuita una indennità di funzione pensionabile nella stessa misura e con la stessa disciplina dell'assegno perequativo spettante agli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato di corrispondente parametro di stipendio.

Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennità di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella della indennità di funzione pensionabile la differenza è conser-

vata come assegno *ad personam* da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Ai segretari comunali, esclusi i fruanti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato di corrispondente parametro di stipendio ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Qual è il parere del Governo ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma secondo sostituire le parole: « dell'indennità di funzione » con le altre: « dell'assegno perequativo ».*

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Qual è il parere del Governo ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

« Restano salvi i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dal penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Qual è il parere del Governo ?

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 28.

Ai segretari comunali, esclusi i fruitori di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio.

Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennità di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno *ad personam*, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Restano salvi i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dal penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

Con effetto dalla stessa data gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, è soppressa.

Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « con effetto dalla stessa data » con le seguenti: « con effetto dal 1° gennaio 1973 ».*

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento Maggioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 con l'emendamento dianzi approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 30 e 31 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

Sono soppressi:

l'indennità di alloggio a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile, dei capi reparto, capisquadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli agenti tecnici dei fari, dei cantonieri e casellanti, dei titolari e reggenti delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena, degli ufficiali e guardiani idraulici e del personale di custodia dei canali demaniali;

le indennità per i servizi di piena, di sorveglianza ai lavori ed idrometrico a favore del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche, previste dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, dall'articolo 40 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925 e dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926;

il compenso a favore degli incaricati dell'amministrazione del foglio annunci legali, previsto dall'articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195;

i soprassoldi giornalieri previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

ART. 31.

Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non competono:

le indennità ed i compensi per incarichi di insegnamento previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1629, dalla

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

legge 16 giugno 1949, n. 307, dall'articolo 4 della legge 17 luglio 1954, n. 600, dalla legge 20 giugno 1965, n. 612, dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310, dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345, dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, dall'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;

l'indennità di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397;

le indennità previste dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modificazioni, dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1134, dalla lettera C della tabella II annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 e successive modificazioni, dall'articolo 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 e successive modificazioni, dall'articolo 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 32.

Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 1 della presente legge.

Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere al secondo comma, le parole: « 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».* La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

TOZZI CONDIVI. Si tratta del problema della Corte dei conti. Stiamo approvando una legge che sarà fonte di agitazioni perché modifica l'ordinamento della Corte stessa.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* No; riguarda solo il personale amministrativo.

TOZZI CONDIVI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

DE VIDOVI. Sono favorevole all'emendamento Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso al secondo comma dell'articolo 32 di cui il deputato Tozzi Condivi ha proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Tozzi Condivi è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 33.

Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, compensi, proventi, assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 144.

Nei confronti del personale doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno mensile di cui all'articolo 10, indennità di missione e indennità di servizio doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio.

Parimenti non si fa luogo a conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, conver-

tito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, ed i compensi e le indennità di missione previsti dal secondo comma dell'articolo 22 della presente legge.

Nei confronti del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente alle quote di riparto delle indennità di cui alla colonna 4 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971.

I compensi corrisposti ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 144, sino alla data di entrata in vigore della presente legge sono detratti dall'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: « Nei casi in cui sia consentito e ove gli interessati optino per il conguaglio, non si applicano le norme di cui ai successivi commi secondo e terzo ».*

La V Commissione bilancio si è espressa favorevolmente.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole: « quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio » con le altre: « quanto dovuto allo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio, fatta eccezione dei casi in cui detto importo non raggiunga il livello dell'assegno perequativo pensionabile ».*

L'onorevole Vecchiarelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il terzo comma.*

Su entrambi gli emendamenti, che peraltro devono ritenersi preclusi, la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 33 con l'emendamento del relatore dianzi approvato.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 34 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 34.

I funzionari dirigenti degli uffici dovranno accertare la conformità dell'erogazione al personale da essi dipendente, di qualsivoglia compenso o indennità alle disposizioni della presente legge e sono personalmente responsabili delle erogazioni stesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 35.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'assegno perequativo istituito con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo la parola: « opera », le parole: « a decorrere dal 1° novembre 1974 ».*

Poiché l'onorevole Poli non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « e sugli assegni pensionabili attribuiti al personale docente della scuola ».*

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Non mi sembra questa la sede opportuna per la presentazione di un simile emendamento.

MAGGIONI, *Relatore.* Concordo con il ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianniello, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo di cui è stata data lettura.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 36.

Il penultimo comma dell'articolo 1 si osserva anche per gli analoghi assegni o indennità a favore di altre categorie di personale statale.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

Pongo in votazione l'articolo 36, di cui il relatore Maggioni ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 36 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 37.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge ed in particolare:

l'articolo 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, l'articolo 3 del regio decreto 10 giugno 1909, n. 391, l'articolo 3 della legge 11 agosto 1924, n. 1081, l'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1464, l'ultimo comma dell'articolo 90 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sostituito con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 777, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1639, l'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, ratificato con legge 10 luglio 1952, n. 1051, la legge 27 dicembre 1956, n. 1466, la legge 31 gennaio 1957, n. 20, la legge 31 gennaio 1957, n. 21, i commi secondo e terzo dell'articolo 53 della legge 1° febbraio 1961, n. 59 e la legge 5 agosto 1962, n. 1262;

l'articolo 64 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, l'articolo 66 del regio decreto 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 28 del regio decreto 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 ed il n. 11 della tabella allegata al decreto del ministro delle finanze 29 luglio 1971;

l'ultimo comma dell'articolo 136 e dell'articolo 139 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni;

la tabella A annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541 ed i successivi decreti ministeriali che stabiliscono le indennità per il personale doganale, gli articoli 64, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e 65 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, dell'articolo 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240 e la legge 8 luglio 1961, n. 646;

la tabella VI allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931;

i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 e successive modificazioni, l'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 1948, n. 766 e successive modificazioni, l'articolo 53, primo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 965, la legge 14 luglio 1971, n. 563 e l'articolo 91 e il secondo comma dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 e successive modificazioni;

il regio decreto-legge 28 agosto 1924, numero 1398, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 803, l'articolo 3 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1456, i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, la legge 2 novembre 1964, n. 1159 e gli articoli 54, 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 583;

il secondo comma dell'articolo 82 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

l'articolo 4 del regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

l'articolo 9 del regio decreto 9 febbraio 1933, n. 2537 e successive modificazioni;

gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059 e l'articolo 4 della legge 9 aprile 1953, n. 226;

gli articoli 89 e 90 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 nonché gli articoli 1, 2, 4 e i commi primo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, numero 1330;

gli articoli 10 e 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, l'allegato N del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, gli articoli 76 e 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modifica-

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

zioni, l'articolo 11 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 253, nonché il secondo comma dell'articolo 10 e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 8 del decreto del Capo del governo 28 marzo 1942, concernente l'indennità per la conoscenza di lingue estere a favore del personale del soppresso servizio speciale riservato, il terzo comma dell'articolo 11 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, l'ultimo comma degli articoli 135 e 138 e l'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

l'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'articolo 6 commi terzo, quarto e quinto e gli articoli 9 e 10 della legge 25 luglio 1971, n. 545 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 1972, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

l'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 842 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 940;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, gli articoli 1 e 2 della legge 19 maggio 1954, n. 276, i commi secondo e quinto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, il quinto comma dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 262 e la legge 21 marzo 1958, n. 286;

il decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 217;

il decreto-legge 11 marzo 1948, n. 460, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, la legge 19 luglio 1960, n. 776 ed il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 486, l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777, gli articoli 13 e 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 e la legge 23 dicembre 1972, n. 827;

l'articolo 14, terzo comma del decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, convertito con modificazione nella legge 4 maggio 1951, n. 538 e la legge 30 dicembre 1971, n. 1228;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la legge 24 dicembre 1969, n. 1034 e la legge 4 agosto 1971, n. 606;

l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 31 gennaio 1953, n. 72;

gli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, numero 581;

l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

l'articolo 3 della legge 19 maggio 1954, n. 276;

gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 869, la legge 14 luglio 1957, n. 580, l'articolo 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

l'articolo 1 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

l'articolo 43 della legge 22 novembre 1954, n. 1158;

la legge 1° dicembre 1956, n. 1408;

l'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

la lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

l'articolo 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e l'articolo 18 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

gli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, l'articolo 19, commi primo e se-

condo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909;

il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851;

la legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il primo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, l'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, l'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, l'articolo 5 della legge 15 giugno 1965, n. 703, l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il decimo comma dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e l'articolo 11 della legge 6 agosto 1967, n. 698;

il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e le successive modificazioni;

l'articolo 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718;

il primo comma dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5, il terzo comma dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

l'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 111;

la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

l'articolo 7 della legge 13 marzo 1973, n. 32;

legge 16 aprile 1973, n. 144;

il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale;

al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano:

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

i numeri 6 e 12 della tabella III allegata al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264;

le leggi 9 aprile 1953, n. 310, 28 marzo 1968, n. 416;

gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1965, n. 26;

l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

la legge 1° luglio 1966, n. 537, e successive modificazioni;

le leggi 1° giugno 1966, n. 417, e 9 luglio 1967, n. 573;

l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'allegata tabella 3, nonché la nota e) alla tabella 2 riguardante l'indennità di servizio speciale;

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 40 e l'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

È abrogato, con effetto dal 1° settembre 1973, l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

**TOZZI CONDIVI.** Ritengo sarebbe opportuno limitare questo lunghissimo articolo alla dizione « tutte le norme contrarie sono abrogate », questo perché nella relazione ci è stato detto che l'articolo 37 non conteneva disposizioni tassative, ma semplicemente indicative, il che fa presupporre che possano esistere altre norme, qui non ricordate, che non rimarrebbero in vigore perché tutte le norme contrarie sono abrogate.

**CODACCI PISANELLI.** Lo scopo dell'elencazione è quello di prevenire qualsiasi discussione al riguardo: dovrebbe rappresentare, cioè, una specie di indicazione autentica; tuttavia dal punto di vista della tecnica legislativa, faccio presente che si tratta di un precedente alquanto pericoloso, perché in avvenire per evitare confusioni dovremo sempre elencare tutti gli articoli abrogati.

Desidero far presente che l'ultimo comma prevede l'abrogazione con effetto retroattivo dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 — che è una legge recentissima — e che se la retroattività, in linea teorica e salvo alcune eccezioni, può essere ammessa, non mi sembra opportuno inserirla anche nel provvedimento al nostro esame.

Mi sembra, altresì, superflua la dizione: « sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge », in quanto tale affermazione è del tutto ovvia.

Farei salvo pertanto l'ultimo comma in quanto implica una abrogazione con effetto retroattivo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vecchiarelli ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

*Sopprimere le parole:* l'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 ».

Poiché l'onorevole Vecchiarelli non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

**RICCIO STEFANO.** Sono preoccupato soltanto per l'aspetto tecnico di questo articolo 37 ed intendo soprattutto riferirmi alle parole « ed in particolare », seguite dall'elencazione delle disposizioni che risultano abrogate con il disegno di legge. Ritengo che si tratti di un'elencazione esemplificativa, non tassativa.

**BOZZI.** Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Stefano Riccio e ritengo che in sede di coordinamento sarebbe opportuno ripulire la formula: « sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge ed in particolare ».

Non sono d'accordo, invece, con quanto ha detto l'onorevole Codacci Pisanelli perché ritengo apprezzabile che una volta tanto sia stato compiuto lo sforzo di indicare tutte le disposizioni in contrasto.

**PRESIDENTE.** Pur se come presidente non dovrei intervenire, non posso fare a meno di osservare che l'elencazione espressa delle norme abrogate esime dalla ricerca, non sempre agevole, delle disposizioni ancora in vigore.

**DE VIDOVICH.** Non sono d'accordo con l'onorevole Bozzi e condivido, invece, le osservazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli, in quanto enumerare le disposizioni che si intendono abrogate costituirebbe una anomalia rispetto all'usuale tecnica legislativa. Proporrei pertanto che resti a verbale l'enunciazione delle norme abrogate, dal momento che

la discussione svoltasi in questa sede serve ad individuare la volontà del Parlamento, e che si lasci all'amministrazione la possibilità di correggere eventuali imperfezioni, considerato altresì che ben pochi di noi — o forse nessuno — hanno avuto l'opportunità di controllare le disposizioni elencate una ad una (tant'è vero che se lo avessimo fatto avremmo certamente riscontrato qualche errore, come ad esempio quello che proponiamo di correggere con l'emendamento che presenteremo).

**CARUSO.** Io credo che i problemi sottostanti queste proposte avanzate sotto il profilo della cosiddetta tecnica legislativa — sulla quale non esiste un manuale scritto — siano squisitamente politici, considerato che stiamo esaminando la parte più qualificante di questo disegno di legge. Noi non possiamo affidarci ad una frase generica che disponga la semplice abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto, come propone l'onorevole Stefano Riccio, perché il provvedimento in discussione tende proprio ad eliminare la cosiddetta « giungla retributiva ». Adduco inoltre una ragione pratica: una frase di questo genere provocherebbe tali e tanti ricorsi che non andrebbero certo a favore della collettività. Per queste ragioni noi riteniamo valida la formulazione del Governo.

**IANNIELLO.** Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che abrogando la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si defalcano le indennità previste nella prima parte di quest'ultimo comma a favore del personale delle imposte di consumo dall'ammontare dei diritti speciali e degli eventuali compensi. Mi sembra un assurdo! Per questo motivo ho presentato un emendamento tendente a sopprimere tale abrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il 49° capoverso così formulato:* « la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 ».

**GAVA, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.** La proposta Ianniello riguarda gli addetti alle imposte di consumo che sono stati assunti per legge: i contratti di diritto privato che li legavano ai rispettivi datori di lavoro sono stati consacrati dalla legge, per cui queste

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

categorie di personale non hanno diritto ad altri emolumenti. In questo campo esistono circa 240 o 250 contratti privati che lo Stato rispetta pienamente: d'altro canto, costoro, dopo essere stati assunti dalla pubblica amministrazione hanno percepito le stesse indennità corrisposte a tutti i dipendenti dello Stato. Evidentemente, abolendo queste indennità, essi subiranno una perdita economica, ma i loro diritti sanciti dal contratto privato di lavoro resteranno intatti. Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento Ianniello.

MAGGIONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sulla proposta Ianniello.

IANNIELLO. Ritiro la mia proposta nella preoccupazione che essa possa comportare oneri finanziari ulteriori.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo hanno presentato separatamente il seguente emendamento:

*Sopprimere, al 7° capoverso, il periodo: « e gli articoli 54, 56, 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ».*

Pongo in votazione, il 7° capoverso dell'articolo 37, il periodo di cui relatore e Governo hanno proposto la soppressione.

*(È respinto).*

Il periodo suddetto s'intende, pertanto, soppresso.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il 26° capoverso così formulato: « gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1971, n. 749, la legge 24 dicembre 1969, n. 1034, e la legge 4 agosto 1971, n. 606 ».*

Poiché tale emendamento è conseguenziale a quello presentato dal collega all'articolo (che è stato respinto), s'intende precluso.

Il rappresentante del Governo, il relatore e l'onorevole de Vidovich hanno presentato separatamente il seguente emendamento:

*Sopprimere il 43° capoverso, così formulato: « il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ».*

Pongo in votazione il 43° capoverso dell'articolo 37, di cui il Governo, il relatore e l'onorevole de Vidovich hanno proposto la soppressione.

*(È respinto).*

Il suddetto capoverso s'intende pertanto soppresso.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il 49 capoverso con il seguente: le parole da: « " il cui importo " fino a: " della commissione di cui al precedente articolo 10 " di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il relatore Maggioni ed il Governo hanno presentato separatamente il seguente emendamento:

*Al 53° capoverso, aggiungere dopo le parole: « al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano », le altre: « gli articoli 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

RESTIVO. Anche per un certo decoro formale della legge che ci accingiamo a varare, ritengo opportuno porre in un capoverso a parte le norme che non si applicano al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile. Se si facesse di queste norme un articolo proprio, esso dovrebbe precedere l'articolo 37.

PRESIDENTE. Ritengo fondate le osservazioni dell'onorevole Restivo: come pure penso che più correttamente il penultimo comma dell'articolo 37 possa diventare un articolo a parte, che preceda il medesimo articolo 37. Se allora non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che della parte che va dal 53° capoverso fino al penultimo comma dell'articolo 37 del disegno di legge si faccia, con le modificazioni approvate, un nuovo articolo 36-bis; che il penultimo comma dell'articolo 37 costituisca un nuovo articolo 36-ter e che, conseguentemente, quanto rimane dell'originario articolo 37 sia adeguatamente modificato sul piano formale.

*(Così rimane stabilito).*

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Pertanto il nuovo articolo 36-*bis*, a seguito delle modificazioni apportate, risulta così formulato:

ART. 36-*bis*.

Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano:

gli articoli 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

i numeri 6 e 12 della tabella III allegata al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264;

le leggi 9 aprile 1953, n. 310, 28 marzo 1968, n. 416;

gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1965, n. 26;

l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

la legge 1° luglio 1966, n. 537, e successive modificazioni;

le leggi 1° giugno 1966, n. 417, e 9 luglio 1967, n. 573;

l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'allegata tabella 3, nonché la nota e) alla tabella 2 riguardante l'indennità di servizio speciale;

il terzo ed il quarto comma dell'articolo 40 e l'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo articolo 36-*ter*:

ART. 36-*ter*.

I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TOZZI CONDIVI. Dichiaro che voterò contro l'articolo 37.

DE VIDOVIK. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione quanto rimane dell'originario articolo 37 che, a seguito delle modificazioni approvate e con i conseguenti necessari adeguamenti formali, risulta così formulato:

## ART. 37.

Sono abrogate le seguenti norme:

l'articolo 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, l'articolo 3 del regio decreto 10 giugno 1909, n. 391, l'articolo 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, l'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1464, l'ultimo comma dell'articolo 90 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sostituito con l'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 777, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1639, l'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, ratificato con legge 10 luglio 1952, n. 1051, la legge 27 dicembre 1956, n. 1466, la legge 31 gennaio 1957, n. 20, la legge 31 gennaio 1957, n. 21, i commi secondo e terzo dell'articolo 53 della legge 1° febbraio 1961, n. 59 e la legge 5 agosto 1962, n. 1262;

l'articolo 64 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, l'articolo 66 del regio decreto 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 28 del regio decreto 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 ed il n. 11 della tabella allegata al decreto del ministro delle finanze 29 luglio 1971;

l'ultimo comma dell'articolo 136 e dell'articolo 139 del regio decreto 31 gennaio 1969, n. 242 e successive modificazioni;

la tabella A annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541 ed i successivi decreti ministeriali che stabiliscono le indennità per il personale doganale, gli articoli 64, lettera a), b), c), d), e), f), g), h) e 65 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, dell'articolo 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240 e la legge 8 luglio 1961, n. 646;

la tabella VI allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931;

i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 e successive modificazioni, l'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 1948, n. 766, e successive modificazioni, l'articolo 53, primo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

successive modificazioni, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 965, la legge 14 luglio 1971, n. 563 e l'articolo 91 e il secondo comma dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni;

il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 803, l'articolo 3 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1456, i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, la legge 2 novembre 1964, n. 1159;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 583;

il secondo comma dell'articolo 82 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

l'articolo 4 del regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

l'articolo 9 del regio decreto 9 febbraio 1963, n. 2537 e successive modificazioni;

gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059 e l'articolo 4 della legge 9 aprile 1953, n. 226;

gli articoli 89 e 90 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, nonché gli articoli 1, 2, 4 e i commi primo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330;

gli articoli 10 e 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, l'allegato N del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, gli articoli 76 e 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, l'articolo 11 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 253, nonché il secondo comma dell'articolo 10 e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 8 del decreto del Capo del governo 28 marzo 1942, concernente l'indennità per la conoscenza di lingue estere a favore del personale del soppresso servizio speciale riservato, il terzo comma dell'articolo 11 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, l'ultimo comma degli articoli 135 e 138 e l'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

l'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954,

n. 870, l'articolo 6 commi terzo, quarto e quinto e gli articoli 9 e 10 della legge 25 luglio 1971, n. 545, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 1972, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

l'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

gli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 842 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 940;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, gli articoli 1 e 2 della legge 19 maggio 1954, n. 276, i commi secondo e quinto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, il quinto comma dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 262 e la legge 21 marzo 1958, n. 286;

il decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 217;

il decreto-legge 11 marzo 1948, n. 460, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, la legge 19 luglio 1960, n. 776, ed il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 486, l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777, gli articoli 13 e 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 e la legge 23 dicembre 1972, n. 827;

l'articolo 14, terzo comma del decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, convertito con modificazione nella legge 4 maggio 1951, n. 538 e la legge 30 dicembre 1971, n. 1228;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10

febbraio 1953, n. 73, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la legge 24 dicembre 1969, n. 1034, e la legge 4 agosto 1971, n. 606;

l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73;

gli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1942;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

l'articolo 3 della legge 19 maggio 1954, n. 276;

gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 869, la legge 14 luglio 1957, n. 580, l'articolo 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

l'articolo 1 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

l'articolo 43 della legge 22 novembre 1954, n. 1158;

la legge 1° dicembre 1956, n. 1408;

l'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

la lettera *a*) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

l'articolo 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e l'articolo 18 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

gli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, l'articolo 19, commi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909;

il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851;

la legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il primo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, l'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, l'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, l'articolo 5 della legge 15 giugno 1965, n. 703, l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il decimo comma dell'articolo 13 della legge 27 febbraio

1967, n. 48, e l'articolo 11 della legge 6 agosto 1967, n. 698;

il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e le successive modificazioni;

l'articolo 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718;

il primo comma dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5, il terzo comma dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

l'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 111;

le parole da « il cui importo » fino a « della commissione di cui al precedente articolo 10 » di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

l'articolo 7 della legge 13 marzo 1973, n. 32;

legge 16 aprile 1973, n. 144;

il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale.

È abrogato, con effetto dal 1° settembre 1973, l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 38.

All'onere netto derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui, si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante riduzione, rispettivamente, per milioni 31.200 e milioni 84.800, dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei bilanci delle amministrazioni interessate, compreso quel-

lo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Alla terza riga del primo comma aggiungere dopo la parola: « annui », le altre: « escluso quello previsto dall'articolo 27-bis ».*

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Qual è il parere del relatore?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38 che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 38.

All'onere netto derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui, escluso quello previsto dall'articolo 27-bis si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante riduzione, rispettivamente, per milioni 31.200 e milioni 84.800, dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei bilanci delle amministrazioni interessate, compreso quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*E approvato*).

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 38-bis.

I conguagli per le mensilità già maturate delle competenze spettanti in applicazione della presente legge e di quelle che recano analoghi benefici ai restanti dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché al

personale dipendente da enti pubblici non economici, saranno corrisposti alla fine del terzo mese e del quinto mese successivi all'entrata in vigore del relativo provvedimento.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

BOZZI. In sede di discussione sulle linee generali ci siamo intrattenuti su questo argomento che ora è stato ripreso dall'articolo aggiuntivo Battaglia. Mi sembra che il ministro Gava non fosse molto consenziente; evidentemente il Governo non è concorde su questo punto.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Si tratta di questioni tecniche sulle quali vi può essere discordanza di valutazione.

BOZZI. Mi sembra che la proposta Battaglia aggravi la situazione, in quanto stabilisce l'obbligo di corrispondere gli arretrati entro due periodi. L'amministrazione pubblica si sente in grado di corrisponderli nel modo stabilito dall'articolo aggiuntivo? Se, poi, le procedure per la liquidazione fossero lente, creeremmo una situazione di diritti soggettivi azionabili dai titolari di fronte al magistrato. Nella scorsa seduta dicemmo che l'amministrazione avrebbe pensato al modo di corrispondere questi arretrati, ed io penso che si debba procedere in tal senso, altrimenti creiamo un precedente che può produrre un effetto contrario a quello che l'onorevole Battaglia intende raggiungere; fra l'altro stabiliamo un principio assai grave anche in ordine alle situazioni future.

Vorrei che si meditasse su questo articolo aggiuntivo. Se, poi, dovesse essere posto in votazione, mi asterrò, perché non vorrei far credere che sono favorevole ad incrementare l'inflazione e l'aumento dei costi.

DE VIDOVICH. Il gruppo del MSI-destra nazionale intende sottolineare una vera e propria frattura politica che esiste all'interno del Governo. È inconcepibile che il ministro del tesoro La Malfa riunisca solennemente due Commissioni per affermare che bisogna rateizzare quanto spetta agli statali e poi il ministro Gava venga in questa Commissione ad affermare che questa preoccupazione è fuori della realtà, in quanto occorrono almeno tre, quattro mesi prima che l'amministrazione sia in grado di effettuare questi pagamenti. La Commissione deve mostrarsi severa nei con-

fronti del Governo che fa dichiarazioni contraddittorie che non consentono alla Camera di assumere una precisa posizione.

La presa di posizione del MSI-destra nazionale, contraria alla rateizzazione proposta dal ministro La Malfa (ed è stata lungamente esposta dall'onorevole Roberti e anche da me), riguarda non tanto il campo dei consumi quanto quello del credito in considerazione del fatto che esistono oggi presso alcuni istituti specializzati nell'erogazione di crediti agli impiegati dello Stato oltre 200 miliardi di prestiti concessi in attesa di queste agevolazioni che il Governo ha promesso da lunghissimo tempo. Quindi direi tranquillamente che più della metà di quanto daremo sarà utilizzata non per incrementare i consumi, ma per rimborsare debiti già accesi.

A parte queste considerazioni di merito non posso che essere contrario alla proposta Battaglia che è presentata a convalida delle tesi del ministro La Malfa, in contrapposizione alla tesi del ministro Gava. Questi aspetti devono essere rilevati in modo energico perché altrimenti decidiamo senza sapere quale sia la tesi del Governo, cioè non sappiamo se l'amministrazione dello Stato sia in grado di liquidare agli statali entro il 15 dicembre quanto dovuto a norma di legge, oppure se — come afferma il ministro Gava — si deve aspettare tre o quattro mesi. Forse dovremo chiamare un terzo ministro che ci dia una terza soluzione?

Ritengo che si debba fare una raccomandazione da parte della Commissione — raccomandazione che tradurrò in ordine del giorno — perché si usi un sistema sperimentato in vari casi, quello cioè della liquidazione immediata in base ai parametri. È una tabella che si può applicare a livello di ufficio provinciale.

Per ora dichiaro che voterò contro l'articolo aggiuntivo Battaglia perché contrario a un principio cardine della pubblica amministrazione. Quando qualcosa è dovuto deve essere liquidato con la massima urgenza! Tenga conto, onorevole Battaglia, che fra sindacati e Governo esiste un contrasto sull'argomento. Si arriva già tardi e non si possono pagare in cambiali gli statali!

**BATTAGLIA.** La mia proposta fa seguito alla illustrazione fatta dal ministro del tesoro alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), esposizione che ha centrato i pericoli possibili derivanti dalla richiesta corresponsione immediata degli arretrati che praticamente, approvando la legge

entro il 15 novembre, comportano la corresponsione immediata di 732 miliardi: tale infatti è l'ammontare complessivo dell'onere che grava sul bilancio dello Stato.

Per miglioramenti derivanti da questo e da altri provvedimenti la V Commissione bilancio ci ha inviato un parere in cui si fa carico di questa preoccupazione ed invita la nostra Commissione a tenere conto di questi pericoli.

Mi rendo conto dell'osservazione dell'onorevole Bozzi, ma faccio notare che se non si introducesse questa norma legislativa il diritto soggettivo alla corresponsione degli arretrati scatterebbe immediatamente, perché il credito diverrebbe liquido ed esigibile. Non possiamo fondarci sul cattivo funzionamento dell'amministrazione statale, perché altrimenti legittimiamo le richieste dei sindacati autonomi che pretenderebbero immediatamente gli arretrati. Mi rendo quindi conto della saggezza amministrativa dimostrata dal ministro Gava. È necessario inserire l'articolo aggiuntivo — che difficilmente potrà costituire un precedente — perché non si tratta di una legge che « scaricherà » sul mercato piccole somme, ma ben 732 miliardi in un momento di particolare delicatezza congiunturale, quando, oltretutto, sta per essere corrisposta la tredicesima mensilità che solleciterà ulteriori spinte inflazionistiche nel paese.

Le osservazioni dell'onorevole de Vidovich hanno un significato politico di grande rilievo. Sappiamo che esistono molti ambienti nel paese che tendono a favorire l'inflazione galoppante anche attraverso speculazioni interne ed internazionali, ma non avevo visto finora una sola forza politica favorevole a questo indirizzo. Le dichiarazioni dell'onorevole de Vidovich si mostrano invece favorevoli alla crisi politica ed economica del paese: lo ringrazio perché da questo punto di vista ci favorisce un chiarimento.

Rendendoci conto delle difficoltà che possono derivare alle maggiori confederazioni sindacali che hanno accettato questo provvedimento che sfolta la giungla retributiva facendo progredire, sia pure con sacrificio, il settore del pubblico impiego, insisto sulla mia proposta.

**BOZZI.** Siamo dinanzi all'articolo aggiuntivo 38-bis Battaglia che si vuole inserire in un disegno di legge relativo alla concessione di assegno perequativo agli impiegati civili statali. Ma, stando a questo articolo, la rateizzazione dovrebbe valere per gli impiegati civili, per i militari, per il personale di-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

pendente dagli enti pubblici. Non credo, quindi, che si possa introdurre una simile proposta perché modifica leggi riguardanti altre materie. Al Senato sono state approvate leggi, come quella per i postelegrafonici, in cui non si parla di rateizzazione; e come si può oggi parlarne per civili, militari e altre categorie dipendenti? Dato che, almeno, si dovrebbe limitare la portata dell'articolo aggiuntivo ai dipendenti civili dello Stato (ma questo creerebbe una sperequazione), sono contrario.

RESTIVO. A me sembra che le contraddizioni che si sono volute cogliere nelle dichiarazioni qui fatte dal rappresentante del Governo, nella realtà non esistano; anzi nello sforzo di approfondimento del problema, vedo queste dichiarazioni collegate le une alle altre.

Il ministro del tesoro ha manifestato alcune preoccupazioni circa la situazione di tensione che verrebbe a verificarsi attraverso un flusso di disponibilità liquide nel campo dei consumi, e quindi sulla spinta inflazionistica che ne potrebbe derivare.

L'onorevole Gava, che ha un suo corredo di concretezza e di esperienza notevole, ci ha richiamato a considerare la realtà di una particolare situazione: il ministro ci ha detto che la pubblica amministrazione, sia per il suo carattere pletorico, sia per altri motivi (per esempio, l'elevato numero di stipendi), fa fronte ai suoi impegni con ritardi che, alla luce della esperienza, superano le date previste dalla proposta Battaglia

Stando così le cose, mi pare che il suo articolo aggiuntivo abbia in un certo senso accolto sia le preoccupazioni manifestate dall'onorevole La Malfa, sia i suggerimenti dell'onorevole Gava. Infatti, se il ministro Gava ha detto che una legge votata all'inizio di quest'anno comincia a dare frutti, con pagamenti effettivi, nel mese di ottobre, perché non dobbiamo ottenere che la norma suggerita dall'onorevole Battaglia, oltre ad introdurre un criterio di cassa, abbia proprio un certo carattere sollecitatorio? Dico questo perché l'abbondante ritardo che sembra si voglia introdurre nel pagamento dei conguagli, non risponde ad altro che ad un'esigenza di cassa, tenuta costantemente presente, sin dal primo momento, da coloro che hanno redatto il testo del disegno di legge. Ciò si evince anche dal successivo articolo 39, in base al quale non si rispettano nemmeno i soliti 15 giorni di *vacatio legis*; però si aggiunge che la legge ha effetto dal 1° gennaio 1973,

il che rappresenta un anticipo della proposta Battaglia che, tenendo conto della eccessiva perdita di tempo, e, contestualmente, delle preoccupazioni inerenti ad una situazione di carattere generale, è una norma di cassa, ed anche di sollecitazione per quanto riguarda l'attuazione della legge.

L'onorevole Bozzi ha detto che noi in questo modo rischiamo di differire il sorgere dell'obbligo giuridico, ma l'obbligo giuridico già nasce con la legge; noi anzi poniamo dei termini cui, non consentendo siano variati, deve corrispondere un rigoroso impegno di mantenimento. Si tratta, pertanto, di una sollecitazione fatta nella maniera più chiara.

Accogliendo, quindi, i suggerimenti del ministro Gava, che riflettono con concretezza i gravi problemi ed i disagi connessi alla valutazione dell'attuale situazione, mi sembra che la soluzione proposta dall'onorevole Battaglia sia la migliore.

GALLONI. Concordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Restivo. Desidero anche ricordare che tutti fummo d'accordo sulla relazione dell'onorevole La Malfa, e sulle preoccupazioni in essa espresse, pertanto ora certe recriminazioni mi sembrano del tutto ingiustificate.

Al quesito se strumento migliore sia un ordine del giorno, oppure un emendamento, al punto in cui stanno le cose penso che l'emendamento sia il più rispondente alle esigenze illustrate dall'onorevole Restivo. Ho soltanto l'impressione che una norma del genere non possa essere applicata, per esempio, al provvedimento relativo al personale dipendente dagli enti pubblici, e che pertanto bisognerà aggiungere un'analoga norma al provvedimento che stiamo per varare.

Infine, suggerisco di sostituire le parole: « alla fine », con le altre: « entro la fine » del terzo mese, perché risulterebbe più evidente quel duplice carattere dilatorio e nello stesso tempo sollecitatorio, di cui ha parlato l'onorevole Restivo.

LEZZI. Ho avuto ieri occasione di manifestare il mio punto di vista sulla richiesta avanzata dal ministro del tesoro, anche in considerazione del fatto che — fino a questo momento — le organizzazioni sindacali hanno dimostrato un alto senso di responsabilità, e che i lavoratori hanno portato il loro più deciso contributo all'azione per arginare un processo inflazionistico particolarmente grave.

Mi permetto di dire che ho apprezzato la relazione del ministro La Malfa mentre, purtroppo, non mi è stato possibile ascoltare le

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

conclusioni del ministro Gava. Comunque da quanto ho avuto modo di raccogliere — certamente il ministro Gava è anche lui angosciato dalla minaccia del processo inflazionistico — mi pare che sia un valido argomento prospettare la lentezza della macchina amministrativa nella liquidazione degli arretrati. E mi sembra certamente più efficiente (ed in questo condivido le affermazioni dell'onorevole Restivo) concorrere con posizioni di estrema chiarezza ad avvertire i lavoratori e l'opinione pubblica dei grossi rischi che ci sono.

Alla luce di questa divergenza di motivazioni mi pare che il Parlamento, ed in particolare la maggioranza, debba compiere uno sforzo per fare da guida in un campo che riveste aspetti etici. Dal mio punto di vista dovremmo insistere presso l'onorevole Battaglia affinché, come uomo della maggioranza e come appartenente al partito del ministro del tesoro, ritiri la sua proposta, dando prova di fiducia per il senso di responsabilità che hanno dimostrato le organizzazioni sindacali accettando che la rateazione avvenga con norma. Altrimenti le organizzazioni sindacali si vedrebbero costrette ad accettare una rateazione che non si riscontra in nessun altro provvedimento recentemente approvato.

MAGGIONI, *Relatore*. Concordo con il testo dell'articolo aggiuntivo Battaglia e con le proposte avanzate dall'onorevole Galloni.

BATTAGLIA. Io mi rendo conto della validità delle osservazioni dell'onorevole Galloni, che attengono principalmente al personale degli enti pubblici non economici e sarei disposto anche ad accettare un subemendamento abrogativo di tale riferimento; ritengo, però, che l'accettazione di altri emendamenti comporterebbe, in sostanza, un rinvio al Senato della legge sul personale militare già approvata da quel ramo del Parlamento. D'altra parte io sono convinto che, essendo questa una legge cardine per il pubblico impiego, una norma come quella che propongo con l'articolo aggiuntivo 38-bis possa estendersi a tutto il personale dello Stato senza che la questione della *sedes materiae* ne risulti incrinata. Insisto pertanto sull'opportunità che la mia proposta venga approvata, con la sola modifica suggerita dall'onorevole Galloni.

Se effettivamente la macchina dello Stato non ce la fa a pagare gli arretrati (mi riferisco alla cosiddetta lentezza della macchina

amministrativa sottolineata dagli onorevoli Restivo e Galloni) mi parrebbe improvvido ed improduttivo, rispetto alle possibili agitazioni sindacali (che, onorevole Lezzi, vediamo chiaramente da chi guidate e a quali fini dirette e strumentalizzate), stabilire fin da adesso un diritto alla riscossione immediata degli arretrati, da cui verrebbe colpito l'intero settore del pubblico impiego.

CARUSO. Il discorso che qui si sta svolgendo, ormai alle ultime battute, maschera sotto l'aspetto tecnico un problema di carattere squisitamente politico. Noi già abbiamo detto, nella seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del 23 ottobre, che siamo contrari ad un processo inflazionistico e ci siamo fatti carico delle preoccupazioni espresse dal ministro del tesoro; ci è parso, però, di notare un certo contrasto in seno alla stessa maggioranza. Il collega Lezzi, per esempio, del partito socialista italiano, ha ritenuto che l'articolo aggiuntivo Battaglia fosse in un certo senso punitivo nei confronti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto un accordo tradotto poi in disegno di legge (e questa giusta preoccupazione è anche nostra); il ministro Gava, invece, esprime perplessità in ordine alla concretizzazione di una proposta di quel genere, sostenendo, sulla base dell'esperienza, che non vi è dubbio che la legge prima di trovare larga applicazione, avrà bisogno di un certo periodo di tempo (quello previsto, appunto, nell'articolo aggiuntivo Battaglia). La questione, a nostro avviso, potrebbe anche essere risolta attraverso un ordine del giorno che esprimesse la volontà unanime della Commissione e costituisse, quindi, anche un invito alle organizzazioni sindacali a sopportare questo sacrificio. Non vogliamo assolutamente che l'approvazione da parte del Parlamento di questo articolo aggiuntivo possa essere interpretato come un cenno di censura nei confronti delle confederazioni dei lavoratori che, sottoscrivendo questo accordo sindacale, hanno dato prova di grande senso di responsabilità. Inoltre, preoccupati anche per talune indicazioni fornite dal ministro, noi vorremmo, prima di prendere posizione su questo argomento, che il senatore Gava intervenisse per fugare le nostre apprensioni: sulla base dell'assunzione di responsabilità da parte del Governo, noi decideremo il nostro atteggiamento.

TOZZI CONDIVI. Desidero dichiarare che non ritengo, sulla base del regolamento della

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Camera e della prassi parlamentare, che sia possibile discutere una proposta che non è relativa al disegno di legge in discussione. Qu allora, quindi, essa non sia ritirata non parteciperò alla votazione che sarebbe illegittima.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, ella solleva una questione regolamentare per la quale, se ella dovesse insistere, sarei costretto, ai sensi dell'articolo 41, comma secondo, del Regolamento, a sospendere la seduta per informare il Presidente della Camera al quale spetta, in via esclusiva, di adottare le relative decisioni.

BATTAGLIA. Onorevoli colleghi, presentando il mio articolo aggiuntivo 38-bis, intendevo sottolineare il valore che può assumere una presa di posizione del Parlamento — quali che ne fossero i termini giuridici — in ordine al generale problema della politica inflazionistica, che costituisce il principale motivo di preoccupazione di tutte le parti politiche. Al di là delle osservazioni del collega Tozzi Condivi, devo dire che non ho nessuna difficoltà a trasformare il mio articolo aggiuntivo in ordine del giorno, tanto più tenendo conto della necessità di una chiara espressione su questo problema, che responsabilizzi l'intero Parlamento a proposito della politica antinflazionistica del Governo. Dichiaro, pertanto, di ritirare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 39.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* ed ha effetto dal 1° gennaio 1973 ».

CODACCI PISANELLI. Ho proposto questo emendamento per una questione di tecnica legislativa, in quanto penso che la dizione di cui chiedo la soppressione sia inutile.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su quest'emendamento?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il periodo dell'articolo 39 di cui il deputato Codacci Pisanelli ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Il periodo in questione s'intende pertanto soppresso.

A seguito di tale modifica, l'articolo 39 resta così formulato:

## ART. 39.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge:

## ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO.

*Carriera direttiva* (1) (2):

Parametri	Importi
530 . . . . .	1.555.000
487 . . . . .	1.436.000
455 . . . . .	1.345.550
426 . . . . .	1.268.900
387 . . . . .	1.055.550
307 . . . . .	993.550
257 . . . . .	811.050
190 e 218 . . . . .	803.500

(1) All'ispettore generale e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento compete l'assegno annuo di lire 1.555.000. Al direttore di divisione e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento, compete l'assegno annuo previsto per il parametro 426 e dopo 5, 10 e 17 anni di anzianità complessiva di qualifica l'assegno previsto rispettivamente per i parametri 455, 487 e 530.

(2) Al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 435 compete l'assegno previsto per il parametro 426.

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

*Carriera di concetto:*

Para- metri	Importi
370 . . . . .	1.240.000
297 e 302 . . . . .	1.067.050
255 e 260 . . . . .	825.750
218 e 227 . . . . .	797.700
178 e 188 . . . . .	791.700
160 . . . . .	774.000

*Carriera esecutiva:*

Para- metri	Importi
245 . . . . .	999.250
213 e 218 . . . . .	834.450
183 e 188 . . . . .	754.950
163 e 168 . . . . .	701.950
133 e 143 . . . . .	622.450
120 e 128 . . . . .	518.000

*Carriera ausiliaria:*

Para- metri	Importi
165 . . . . .	937.250
143 . . . . .	748.950
133 . . . . .	622.450
115 . . . . .	554.750
100 . . . . .	515.000

*Operai:*

Para- metri	Importi
230 . . . . .	909.500
210 . . . . .	906.500
190 . . . . .	903.500
165 . . . . .	787.250
173 . . . . .	828.450
146 . . . . .	626.900
129 . . . . .	601.950
153 . . . . .	675.450
133 . . . . .	622.450
115 . . . . .	554.750
100 . . . . .	515.000

*Vigili del fuoco:*

Para- metri	Importi
245 . . . . .	999.250
218 . . . . .	834.450
188 . . . . .	834.450
173 . . . . .	834.450
143 . . . . .	700.000
165 . . . . .	834.450
140 . . . . .	700.000
120 . . . . .	518.000

*Cantonieri, casellanti ANAS e sorveglianti idraulici:*

Para- metri	Importi
190 . . . . .	903.500
165 . . . . .	860.000
168 . . . . .	834.450
143 . . . . .	700.000
127 . . . . .	566.550

*Collocatori comunali, addetti al servizio avviamento al lavoro e addetti alla vigilanza degli ispettorati del lavoro:*

Para- metri	Importi
270 . . . . . (a)	1.015.500
243 . . . . .	963.950
220 . . . . .	850.000
203 . . . . .	800.000
175 . . . . .	713.750
148 . . . . .	612.200

(a) Lo stesso assegno compete al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 275.

*Guardie di sanità e tecnici dei fari:*

Para- metri	Importi
235 . . . . .	922.750
188 . . . . .	834.450
163 . . . . .	834.450
143 . . . . .	700.000
133 . . . . .	622.450

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

*Istituto di patologia del libro e laboratori di restauro e soprintendenze alle antichità e belle arti:*

Para- metri	Importi
433 . . . . .	1.300.000
397 . . . . .	1.180.000
341 . . . . .	1.100.000
307 . . . . .	993.550
243 . . . . .	806.000

*Ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600:*

Para- metri	Importi
370 . . . . .	1.240.000
300 . . . . .	1.067.050
245 . . . . .	915.000
215 . . . . .	797.000
185 . . . . .	791.700
150 e 160 . . . . .	774.000

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato la seguente tabella:

*Classe A (ammogliati e vedovi con prole):*

QUALIFICA	Misure
Ispettori capi ruolo ad esaurimento ed aggiunti . . . . .	} 77.000
Ispettori superiori ed ispettori paragrafo 257 . . . . .	
Geometra e Perito capo . . . . .	
Geometra e Perito principale . . . . .	
Ispettori paragrafo 218 . . . . .	} 67.000
Geometra e Perito . . . . .	

*Classe B (celibi o vedovi senza prole):*

QUALIFICA	Misure
Ispettori capi ruolo ad esaurimento ed aggiunti . . . . .	} 63.000
Ispettori superiori ed ispettori paragrafo 257 . . . . .	
Geometra e Perito capo . . . . .	
Geometra e Perito principale . . . . .	} 45.000
Ispettori paragrafo 218 . . . . .	
Geometra e Perito . . . . .	

Questa tabella si intende decaduta, poiché l'onorevole Tozzi Condivi ha ritirato l'emendamento cui essa si riferiva.

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Nella carriera ausiliaria aggiungere il parametro « 190 » con il relativo importo « 937.250 ».*

Qual è il parere del Governo ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore.

*(È approvato).*

Il relatore Maggioni ha presentato il seguente emendamento:

*Nel ruolo speciale ad esaurimento sostituire la cifra « 915.000 » con l'altra « 999.250 ».*

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Qual è il parere del Governo ?

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Sono d'accordo.

DE VIDOVICH. Sono favorevole, non senza sottolineare che l'intera sistemazione giuridica degli RSE di Trieste va rivista in modo organico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del relatore.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Pongo in votazione la tabella che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulata:

## ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO.

*Carriera direttiva* (1) (2):

Parametri	Importi
530 . . . . .	1.555.000
487 . . . . .	1.436.000
455 . . . . .	1.345.550
426 . . . . .	1.268.900
387 . . . . .	1.055.550
307 . . . . .	993.550
257 . . . . .	811.050
190 e 218 . . . . .	803.500

(1) All'ispettore generale e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento compete l'assegno annuo di lire 1.555.000. Al direttore di divisione e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento, compete l'assegno annuo previsto per il parametro 426 e dopo 5, 10 e 17 anni di anzianità complessiva di qualifica l'assegno previsto rispettivamente per i parametri 455, 487 e 530.

(2) Al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 435 compete l'assegno previsto per il parametro 426.

*Carriera di concetto:*

Parametri	Importi
370 . . . . .	1.240.000
297 e 302 . . . . .	1.067.050
255 e 260 . . . . .	825.750
218 e 227 . . . . .	797.700
178 e 188 . . . . .	791.700
160 . . . . .	774.000

*Carriera esecutiva:*

Parametri	Importi
245 . . . . .	999.250
213 e 218 . . . . .	834.450
183 e 188 . . . . .	754.950
163 e 168 . . . . .	701.950
133 e 143 . . . . .	622.450
120 e 128 . . . . .	518.000

*Carriera ausiliaria:*

Parametri	Importi
165 . . . . .	937.250
143 . . . . .	748.950
133 . . . . .	622.450
115 . . . . .	554.750
100 . . . . .	515.000
190 . . . . .	937.250

*Operai:*

Parametri	Importi
230 . . . . .	909.500
210 . . . . .	906.500
190 . . . . .	903.500
165 . . . . .	787.250
173 . . . . .	828.450
146 . . . . .	626.900
129 . . . . .	601.950
153 . . . . .	675.450
133 . . . . .	622.450
115 . . . . .	554.750
100 . . . . .	515.000

*Vigili del fuoco:*

Parametri	Importi
245 . . . . .	999.250
218 . . . . .	834.450
188 . . . . .	834.450
173 . . . . .	834.450
143 . . . . .	700.000
165 . . . . .	834.450
140 . . . . .	700.000
120 . . . . .	518.000

*Cantonieri, casellanti ANAS e sorveglianti idraulici:*

Parametri	Importi
190 . . . . .	903.500
165 . . . . .	860.000
168 . . . . .	834.450
143 . . . . .	700.000
127 . . . . .	566.550

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

*Collocatori comunali, addetti al servizio avviamento al lavoro e addetti alla vigilanza degli ispettorati del lavoro:*

Parametri	Importi
270 . . . . . (a)	1.015.500
243 . . . . .	963.950
220 . . . . .	850.000
203 . . . . .	800.000
175 . . . . .	713.750
148 . . . . .	612.200

(a) Lo stesso assegno compete al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 275.

*Guardie di sanità e tecnici dei fari:*

Parametri	Importi
235 . . . . .	922.750
188 . . . . .	834.450
163 . . . . .	834.450
143 . . . . .	700.000
133 . . . . .	622.450

*Istituto di patologia del libro e laboratori di restauro e soprintendenze alle antichità e belle arti:*

Parametri	Importi
433 . . . . .	1.300.000
397 . . . . .	1.180.000
341 . . . . .	1.100.000
307 . . . . .	993.550
243 . . . . .	806.000

*Ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600:*

Parametri	Importi
370 . . . . .	1.240.000
300 . . . . .	1.067.050
245 . . . . .	999.250
215 . . . . .	797.000
185 . . . . .	791.700
150 e 160 . . . . .	774.000

(È approvata).

I deputati Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati,

considerato che con l'abolizione del secondo comma dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909, viene soppressa la speciale indennità destinata ai dipendenti, centrali e periferici, del Ministero del lavoro, che svolgono, per conto degli enti di previdenza e di assistenza, la funzione di organo erogatore, mentre il corrispettivo, versato dagli enti stessi, viene egualmente incamerato dal Tesoro;

invita il Governo

ad autorizzare il Ministero del lavoro perché venga riconosciuto, in aggiunta al normale trattamento economico, il diritto ad un compenso per le prestazioni rese come organo erogatore, oltre l'orario normale di ufficio, trattandosi di compiti delegati, non rientranti fra quelli di istituto ». (0/2380/1/1)

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, insiste per la votazione?

IANNIELLO, No, onorevole presidente.

PRESIDENTE. I deputati Tozzi Condivi, Bianchi Fortunato, Bressani, Concas e Lezzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati,

ritenuto doveroso che le funzioni e le responsabilità inerenti alla particolare attività svolta dagli ufficiali delle carriere tecniche, direttiva e di concetto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco debbano avere giusta ed equa considerazione;

ravvisato che gli specifici e particolari doveri ad essi incombenti — anche quali ufficiali di polizia giudiziaria — riflettono tante situazioni di rischio, di sacrificio e di pericolo, con obblighi di continuativa reperibilità e guardia, nonché di direzione e partecipazione in operazioni di soccorso e assistenza, sovente delicate, in circostanze difficili, in ogni tempo e con comando di uomini;

invita il Governo:

1) a tener conto di tali speciali caratteristiche del servizio di istituto degli ufficiali del

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, affinché il loro trattamento possa formare oggetto di esame con successivo provvedimento;

2) a tener conto, in pari tempo, della gravosità e pericolosità del servizio svolto da tutti gli appartenenti, in generale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco onde tali elementi abbiano equamente a valutarci agli effetti della determinazione della indennità di rischio prevista dall'articolo 4 del presente disegno di legge ». (0/2380/2/1)

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

TOZZI CONDIVI. Chiedo la votazione.

VETERE. Sull'ordine del giorno sono d'accordo a condizione che si parli di tutto il Corpo dei vigili del fuoco e non solo degli ufficiali.

TOZZI CONDIVI. In effetti il secondo punto dell'ordine del giorno si riferisce all'intero Corpo dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Tozzi Condivi.

(È approvato).

L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati,

nell'approvare, in sede legislativa, il disegno di legge n. 2380, attentamente considerato il parere della V Commissione bilancio e tenuto conto, in particolare, della necessità di contenere in ogni modo quelle spinte inflazionistiche che potrebbero pregiudicare non solo la posizione dei dipendenti statali, ma anche quella di tutti i ceti lavoratori in generale,

impegna il Governo

a che le competenze arretrate spettanti in applicazione del provvedimento in esame e di quelli che recano analoghi benefici ai restanti dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché al personale dipendente da enti pubblici non economici, siano corrisposte alla fine del quarto e del sesto mese successivi all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti ». (0/2830/3/1)

DE VIDOVICH. Chiedo che il mio ordine del giorno, che è esattamente opposto a quello Battaglia, sia votato contemporaneamente per contrapposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati,

invita il Governo

a provvedere con sollecitudine alla liquidazione degli arretrati derivanti dal presente provvedimento a favore degli statali, mediante l'adozione di procedure abbreviate, delegando gli uffici provinciali del tesoro alla materiale esecuzione dei calcoli ». (0/2830/4/1)

LEZZI. Mi asterrò dal voto sull'ordine del giorno Battaglia, ripetendo quanto detto in sede di discussione sulle linee generali perché, condividendo appieno l'indirizzo del ministro del tesoro, ritengo che il Parlamento debba sollecitare il Governo a trovare con i sindacati il modo di regolamentare questa rateizzazione, fiducioso della seria comprensione delle organizzazioni sindacali che hanno avuto modo di dimostrarla: nel corso della preparazione del disegno di legge è emerso un profondo senso di responsabilità dei lavoratori verso il paese.

VETERE. Il gruppo comunista si asterrà dal voto sull'ordine del giorno, convinto che sia possibile, da parte del Governo, raggiungere con i sindacati un accordo complessivo, anche per questa parte della materia.

Siamo consapevoli delle ragioni che hanno condotto alla presentazione dell'ordine del giorno Battaglia, ma siamo anche consapevoli che le questioni, connesse a precedenti riflessioni, hanno origini diverse, fra cui quella della spesa corrente. È una componente della spesa generale che dobbiamo considerare.

Ritengo, pertanto, che il problema debba essere riguardato nel quadro della politica economica generale da perseguire con l'accordo dei lavoratori, affrontando le questioni di fondo del paese e siamo consapevoli che la responsabilità dimostrata pienamente dalle organizzazioni sindacali che hanno collaborato alla predisposizione del presente provvedimento si affermerà anche per quanto riguarda questo specifico aspetto.

BOZZI. Mi asterrò sull'ordine del giorno Battaglia.

Sento profondamente la gravità della situazione economica del paese e l'esigenza di arginare l'inflazione, ma credo che lo strumento proposto dall'ordine del giorno non sia idoneo né opportuno.

DE VIDOVIČH. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale intende sottolineare la frattura politica delineatasi in modo preciso nell'ambito di questo Governo, presentata sotto un menzognero aspetto tecnico. Il partito repubblicano, che fa parte del Governo, cerca disperatamente componenti sociali di gruppi politici su cui far ricadere le colpe di una inflazione che non è cominciata oggi, non è determinata da cause di modesta entità, come può essere il pagamento degli arretrati agli statali o il pagamento delle pensioni! È un discorso questo, onorevole Battaglia, sintomatico, ed è anche importante che sia stato fatto in questa sede; noi lo sentiremo ripetere per tutto il tempo in cui andremo verso l'inflazione, ma io intendo qui sottolineare la responsabilità del partito repubblicano e di tutta la maggioranza per aver permesso, attraverso una politica economica e sindacale irresponsabile, il determinarsi di questa situazione.

Questo genere di discorso, è oggi portato avanti dall'onorevole Battaglia, e prima ancora dal ministro La Malfa, ma non dal ministro Gava, che preferisce le surrettizie dilazioni di pagamento. Eppure lei, onorevole Gava, da molti anni ha responsabilità governative come ministro della riforma burocratica e sa bene che più di una volta, sulla base di provvedimenti straordinari, sono state pagate « sull'unghia », immediatamente, delle somme agli statali; anzi, al tempo del ministro Preti, una volta sono state pagate 3 mila lire ancora prima che ci fosse la legge! Quindi, se si sono fatti dei pagamenti rapidi senza la legge, non è possibile non fare le liquidazioni con altrettanta sollecitudine quando la legge c'è. Oltre tutto poi il meccanismo di questa legge è semplice, basta individuare i parametri.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Bisogna anche considerare i conguagli.

DE VIDOVIČH. Data l'urgenza con cui è stato presentato questo disegno di legge credevamo che veramente avevate fretta di fare questi pagamenti, ma attraverso gli ordini del giorno vediamo che tutta questa urgenza è risultata inutile.

Nel nostro ordine del giorno chiediamo un pagamento sollecito agli statali che da anni non hanno quanto è loro dovuto e denunciando il fatto che è vergognoso per quattro soldi di arretrato coinvolgerli nelle responsabilità dell'inflazione. Perché non mi si risponde, quando chiedo un'indagine sui debiti che gli statali hanno fatto presso gli enti di credito, debiti che ammontano ad oltre 200 miliardi?

GALLONI. La ragione del voto favorevole all'ordine del giorno Battaglia mi sembra coerente con le dichiarazioni da più parti fatte.

Posso capire che vi fossero delle perplessità dietro un altro strumento, quello rappresentato da un articolo aggiuntivo per il suo carattere non usuale, anche se il criterio politico era evidente; ma con il voto favorevole all'ordine del giorno, io penso che il Parlamento esprima il suo senso di responsabilità. Si tratta di rivolgere un appello alle forze sociali, sindacali ed al Governo perché si creino le condizioni per uscire da questa situazione.

Il mondo del lavoro ci rivolge una richiesta che è disposto a portare avanti, fino in fondo, ed è giusto che anche noi, di fronte all'opinione pubblica, ci assumiamo precise responsabilità. Do atto al Governo di aver dimostrato, anche in questa sede, la sua solidarietà.

BATTAGLIA. Voglio sottolineare quanto ho già detto prima, cioè il rilevante valore politico dell'ordine del giorno presentato dal gruppo del MSI-destra nazionale che se fosse accolto — ed anche se non lo è, non è detto che l'istanza politica rimanga senza significato — non farebbe che accelerare la rovinosa spinta inflazionistica che il Governo sta cercando di bloccare. Dico questo perché immettere sul mercato 730 miliardi contemporaneamente ai 100 della tredicesima mensilità, significa inevitabilmente aumentare la tendenza inflazionistica che puntualmente si manifesta ad ogni fine d'anno.

Da questo punto di vista, l'ordine del giorno del Movimento sociale si inquadra perfettamente nella fisionomia di quel partito, il cui obiettivo è creare in Italia una situazione ancora più critica e grave di quella che il Governo sta cercando di sanare con tutti i mezzi a sua disposizione, perché certo l'inflazione danneggerebbe in primo luogo proprio gli statali e tutte le classi lavoratrici del paese.

Detto questo, ed essendo altresì chiaro che, da quanto lo stesso onorevole de Vidovich ha affermato, soltanto 200 miliardi su 732 sarebbero stati già impegnati dai dipendenti statali

attraverso prestiti contratti presso istituti di credito (e l'onorevole de Vidovich compie un evidente errore di analisi economica quando non rileva che le banche non tengono il denaro sterilizzato dentro le loro casse ma lo rimettono in circolo), detto questo, dicevo, debbo esprimere la mia delusione nei confronti dei colleghi del partito socialista che motivano il loro atteggiamento sulla base di una teoria sostanzialmente pansindacalista che si sperava superata e in contraddizione con le stesse affermazioni dell'onorevole Lezzi, tendenti ad esaltare il momento della responsabilità politica del Parlamento nella determinazione della spesa, dei flussi finanziari e della politica economico-finanziaria in generale. Debbo altresì rilevare con rammarico l'assenza degli amici del partito socialdemocratico.

Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione dell'ordine del giorno da me presentato.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Farò due brevi osservazioni. In primo luogo desidero respingere un'insinuazione dell'onorevole de Vidovich circa la preferenza del ministro Gava verso surrettizie dilazioni nei pagamenti. Il ministro Gava non ha mai avuto queste intenzioni; ha soltanto informato la Commissione delle reali possibilità di pagamento da parte della nostra amministrazione (e sono lieto e soddisfatto che tali mie affermazioni siano state controllate dallo stesso presentatore dell'ordine del giorno che ha interpellato in proposito la ragioneria dello Stato). Anch'io desidero che i pagamenti avvenissero nel più breve tempo possibile ma bisogna tener conto dei tempi tecnici.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Battaglia desidero osservare che sostanzialmente è stata fatta da tutti i gruppi un'affermazione di politica antinflazionistica, con la precisazione che il gruppo socialista avrebbe desiderato che questa affermazione fosse stata concordata o per lo meno seguita da contatti con le organizzazioni sindacali. Io dichiaro a nome del Governo che contatti con le organizzazioni sindacali ci saranno senz'altro, pur affermando che il primato delle decisioni politiche spetta al Parlamento.

Nel dichiarare di non accogliere l'ordine del giorno de Vidovich e di accettare, invece, l'ordine del giorno Battaglia, ne raccomando alla Commissione (e mi rivolgo in particolare a coloro che hanno avanzato riserve soltanto marginali) l'approvazione a larga maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Battaglia, intendendosi che l'approvazione di esso comporta l'automatica reiezione dell'ordine del giorno de Vidovich.

(È approvato).

FRACCHIA. Intervengo per dichiarazione di voto a nome del gruppo comunista. Abbiamo già dato, nel corso della discussione, un giudizio sostanzialmente favorevole agli elementi di novità che la legge che sarà approvata introduce nelle condizioni economiche e normative dei dipendenti dello Stato. Si tratta di elementi che il ministro stesso ha richiamato in termini di chiarezza retributiva. Ci asterremo però dalla votazione del disegno di legge perché una parte di esso ha introdotto elementi di incertezza per quanto attiene ad una valutazione globale, i quali si riproducono poi quando dall'aspetto tecnicamente valido di alcune norme si passa a quello che è preludio riformatore che non troviamo espresso chiaramente nel provvedimento.

C'è un elemento di novità che penso possa costituire la premessa per un incontro riformatore nell'ambito del pubblico impiego: mi riferisco all'elemento di mobilità che, allorché saranno rimosse le sperequazioni retributive, potrà consentire lo spostamento continuo tra un organo od un servizio della pubblica amministrazione un altro (ove si consideri che alla contrazione hanno fatto seguito servizi in espansione, il che ha comportato un'enorme spesa pubblica e non ha consentito una vera e propria riforma della pubblica amministrazione). Se, in queste condizioni, dovessimo dare un voto favorevole al disegno di legge finiremmo per dare un riconoscimento che non intendiamo dare ad un atteggiamento che, anziché suscitare un intervento rinnovatore, potrebbe significare una successiva inerzia.

Noi riteniamo che tutto il contesto delle dichiarazioni politiche formulate in questa sede non ci permettano un voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame, avendo presenti gli atteggiamenti che il Governo ha assunto nei confronti dell'indirizzo regionale, e quello sino a questo momento tenuto per quanto riguarda le provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici.

Inoltre non abbiamo dimenticato il discorso pronunciato dal ministro del tesoro, La Malfa, circa il pericolo inflazionistico che non va evidentemente a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

La nostra astensione dalla votazione del provvedimento vuole essere un riconoscimento dell'opera svolta dai sindacati e dal Governo e vuole essere, nello stesso tempo, una sollecitazione viva per una successiva riforma alla quale daremo tutto il nostro contributo sorreggendola con la nostra volontà politica.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Desidero ringraziare tutti gli onorevoli colleghi e lo stesso presidente della Commissione, per la collaborazione fattiva data all'approvazione di questo complesso provvedimento, sperando che esso possa essere completato con la riforma della pubblica amministrazione se, come speriamo, otterremo il rinnovo della delega da parte del Parlamento.

**PRESIDENTE**. A nome della Commissione desidero ringraziare l'onorevole ministro, auspicando che questo provvedimento possa costituire un serio punto di partenza per una più organica sistemazione della pubblica amministrazione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici (2381).**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

**ARTICOLO UNICO.**

È data facoltà agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre — mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorità di vigilanza — la concessione al dipendente personale di un assegno temporaneo annuo di lire 520.000 lorde con effetto dal

1° maggio 1973 e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei ministri il 28 aprile 1972.

Con le delibere di cui al comma precedente potrà essere altresì disposto, sempre con effetto dal 1° maggio 1973, il conglobamento nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede governativa il 26 maggio 1970.

È fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale premi od indennità di incentivazione, di cottimo o di produzione comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso.

Gli onorevoli Ianniello, Galloni e Olivi hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere all'ultimo comma dell'articolo unico il seguente periodo:*

« La eventuale erogazione di somme ad uno dei predetti titoli è convalidata qualora risulti disposta in attuazione di delibere adottate anteriormente alla data del 19 maggio 1973 e le somme stesse si riferiscano a periodi anteriori al 1° maggio 1973 ».

Gli stessi onorevoli Ianniello, Galloni e Olivi hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

**ART. 2.**

Sulle somme corrisposte al personale dipendente dagli enti ai quali si applica la presente legge, a titolo di acconti mensili sui futuri miglioramenti e di indennità integrativa speciale, sono dovuti i contributi per le assicurazioni sociali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 3.**

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, è convalidato il trattamento retributivo previsto per il personale degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da disposizioni regolamentari approvate dalle autorità di vigilanza e vigenti anteriormente alla data di decorrenza dei provvedimenti di

adeguamento, adottati dagli enti medesimi in attuazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 337, e sulla base dei dati e criteri foniti dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge stessa.

IANNIELLO. Ritiriamo l'emendamento e gli articoli aggiuntivi con la riserva di trasformarli in un ordine del giorno che ci auguriamo il Governo voglia accogliere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, de Vidovich e Borromeo D'Adda hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire, al primo comma, la cifra: 520.000, con l'altra: 750.000.*

*Sostituire al primo e al secondo comma le parole: 1° maggio 1973, con le altre: 1° gennaio 1973.*

*Sostituire, al primo comma, la parola: lorde, con le altre: da conglobare nello stipendio.*

Gli stessi onorevoli Roberti, de Vidovich e Borromeo D'Adda hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

#### ART. 2.

La maggiorazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario va calcolata nella misura attualmente vigente in predetti enti, sullo stipendio effettivamente percepito e non sullo stipendio iniziale della qualifica rivestita dal dipendente.

#### ART. 3.

Sono annullati eventuali conti debitori aperti a carico del personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 1 per maggiori oneri contributivi posti a carico del personale medesimo e riferiti a periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi Roberti ed altri.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Roberti e altri di cui ho già dato lettura.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Roberti e altri di cui ho già dato lettura.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il terzo emendamento Roberti e altri di cui ho già dato lettura.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo Roberti ed altri.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Roberti ed altri.

*(È respinto).*

CARUSO. Il gruppo comunista dichiara la sua astensione dalla votazione del disegno di legge in oggetto, non perché sia contrario alla concessione di queste somme come acconto, ma perché il Governo continua a rinviare la soluzione del problema principale. A questo proposito desidero ricordare che in data 8 agosto 1972, fu approvata una analoga legge, e purtroppo a più di un anno di distanza si continua su questa via.

Per concludere, siccome non condividiamo un sistema di questo tipo e non vogliamo avere corresponsabilità in questa direzione, ci asteremo dal votare il provvedimento in discussione.

DE VIDOVIK. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale dichiara che voterà a favore di questo disegno di legge, benché non sia stato accolto nessuno dei cinque emendamenti che aveva presentato e che avrebbero potuto correggere una normativa frettolosa e parziale.

GALLONI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo disegno di legge. Si tratta di un provvedimento di sanatoria rispetto ad erogazioni precedenti che, a nostro avviso, non procrastina l'attuazione di una riforma organica del settore. Quindi, non soltanto nella mia veste di rappresentante del gruppo democristiano, ma anche come relatore del disegno di legge n. 303 relativo al riordinamento dei rapporti di lavoro del personale dipendente da enti pubblici non economici, debbo riaffermare la volontà di portare avanti con la massima sollecitudine il provvedimento organico di riforma del settore parastatale, ed esprimo inoltre convinzione che, se intendiamo conseguire tale obiettivo, dovremo in una certa misura modificare i principi che regolano e il settore parastatale e la pubblica amministrazione. Lo stesso disegno di legge

che ci apprestiamo a votare, del resto, secondo le affermazioni del ministro Gava, rappresenta un inizio di trasformazione del sistema burocratico dello Stato, la cui completa riforma potrà essere attuata solo nel senso sopraindicato.

MAGGIONI, *Relatore*. Riconfermo il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

GAVA, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che, con l'entrata in vigore del provvedimento concernente provvidenze a favore del personale degli enti pubblici non economici, sarà definitivamente preclusa agli enti di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, la possibilità di attribuire al personale dipendente compensi e indennità di qualunque natura,

impegna il Governo

a definire, in sede di approvazione del disegno di legge sul riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici non-economici (*Atti Camera n. 303*), il problema della convalida delle delibere adottate dai predetti enti anteriormente al 19 maggio 1973 ed a prevedere l'assoggettamento a contribuzione per le assicurazioni sociali di tutti gli acconti mensili attribuiti o concessi in attesa della approvazione del citato provvedimento di riassetto ». (0/2381/1/1)

DE VIDOVICH. Desidero intervenire per rilevare che ai sensi dell'articolo 88, comma secondo, del Regolamento non credo che questo ordine del giorno possa essere votato perché il suo contenuto è sostanzialmente identico al mio secondo articolo aggiuntivo già respinto dalla Commissione.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero ricordare che nel corso dell'esame del provvedimento sono stati presentati tre emendamenti dai colleghi Ianniello, Galloni ed Olivi. Queste proposte miravano a tre scopi diversi: a sanare una situazione di disagio giuridico venutasi a creare in certi enti pubblici che hanno concesso compensi straordinari mediante delibere, alcune delle quali non sono state

approvate; ad assoggettare a contributi alcune indennità di tipo integrativo; a precisare la posizione dei direttori di sezione. L'articolo aggiuntivo de Vidovich concernente, soltanto una delle tre questioni ed in modo generico. Non mi sembra quindi che l'eccezione da lui formulata possa essere considerata valida. Esprimo pertanto il mio parere favorevole sull'ordine del giorno presentato e quindi lo accolgo, facendo presente che dovranno essere condotti dal Governo studi opportuni per sanare una situazione insostenibile: tale obiettivo potrà essere conseguito in sede di esame del provvedimento di legge relativo al riassetto del settore parastatale.

CARUSO. Questo ordine del giorno è improponibile perché impegna il Governo ad agire in un settore che è ancora all'esame del Parlamento: quindi ritengo che il documento possa essere accolto dal rappresentante del Governo soltanto a titolo di raccomandazione.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego i proponenti di sostituire la parola « impegna » con l'altra « invita ».

IANNIELLO. Nel nostro ordine del giorno noi abbiamo semplicemente indicato la sede in cui il Governo dovrebbe esplicare l'attività in esso indicata, non abbiamo inteso impegnare il Governo al compimento di questa. Accettiamo, comunque, la proposta del rappresentante del Governo di sostituire la parola « impegna » con l'altra « invita » e non insistiamo per la votazione.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Preso atto di questa dichiarazione, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato subito a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1973

Stato e soppressione di indennità particolari »  
(2380):

Presenti . . . . .	29
Votanti . . . . .	19
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	5

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.  
(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Provvidenze a favore  
del personale dipendente da enti pubblici non  
economici » (2381):

Presenti . . . . .	29
Votanti . . . . .	19
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	5

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.  
(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Barbi, Bianchi Fortunato, Bozzi, Bressani,  
Bucciarelli Ducci, Codacci Pisanelli, Concas,  
de Vidovich, Galloni, Ianniello, Lezzi, Mag-  
gioni, Olivi, Restivo, Riz, Salizzoni, Scalfaro,  
Tozzi Condivi e Vecchiarelli.

*Si sono astenuti:*

Baldassi, Caruso, Cataldo, Fracchia, Mala-  
gugini, Monti Renato, Sandomenico, Vania,  
Vetere e Vetrano.

**La seduta termina alle 23,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO